

ESTRATTO

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE: PIETRO VESTRI

Vice Presidente: Irene Sanesi

Segretario generale: Giampiero Nigro

Comitato scientifico

Presidente:

Wim Blockmans

Vicepresidenti:

Michele Cassandro, Miguel Ángel Ladero Quesada

Direttore scientifico:

Giampiero Nigro

Giunta esecutiva:

Wim Blockmans, Giorgio Borelli, Bruce M.S. Campbell, Michele Cassandro, Murat Çizakça, Antonio Di Vittorio, Laurence Fontaine, Alberto Grohmann, Miguel Ángel Ladero Quesada, Giampiero Nigro, Michael North, Adam Manikowski, Paola Massa, John Munro

Altri membri del Comitato scientifico:

Erik Aerts, Michel Balard, Maxine Berg, Marco Cattini, Giovanni Cherubini, Markus A. Denzel, Tommaso Fanfani, Antonia Ida Fontana, Gerhard Fouquet, Luciana Frangioni, Alberto Guenzi, Paulino Iradiel Murugarren, Sergej Pavlovič Karpov, Paul Klep, Chryssa Maltezou, Anthony Molho, W. Mark Ormrod, Paola Pierucci, Claudio Rotelli, Diana Toccafondi, Michael Toch, François Walter, Giovanni Zalin

Comitato d'Onore

Maurice Aymard, Jean-François Bergier, Philippe Contamine, Mario Del Treppo, Aldo De Maddalena, Domenico Demarco, Arnold Esch, Jean Favier, Richard Goldtwhaite, Elio Lodolini, Rosalia Manno Tolu, Peter Mathias, Giorgio Mori, Giuseppe Pansini, Hans Pohl, Carlo Poni, Henryk Samsonowicz, Christopher Smout, Jean-Pierre Sosson, Rolf Sprandel, Ugo Tucci, Hermann van der Wee, Valentín Vázquez de Prada, Immanuel Wallerstein

FONDAZIONE
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA “F. DATINI”
PRATO

Serie II – Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni
40

LA FAMIGLIA
NELL'ECONOMIA EUROPEA
SECC. XIII-XVIII

THE ECONOMIC ROLE OF THE FAMILY
IN THE EUROPEAN ECONOMY
FROM THE 13TH TO THE 18TH CENTURIES

Atti della “Quarantesima Settimana di Studi”
6-10 aprile 2008

a cura di Simonetta Cavaciocchi

Firenze University Press
2009

La famiglia nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII = The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries : atti della "Quarantesima settimana di studi", 6-10 aprile 2008 / a cura di Simonetta Cavaciocchi. – Firenze : Firenze University Press, 2009. (Atti; 20)

<http://digital.casalini.it/9788884539113>

ISBN 978-88-8453-911-3 (online)

ISBN 978-88-8453-910-6 (print)

343 (20 ed.)

La Settimana di Studi è stata realizzata con il contributo di:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La pubblicazione del presente volume è stata realizzata con il contributo di:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La Fondazione Datini si dichiara fin d'ora disponibile ad assolvere i suoi obblighi per l'utilizzo delle immagini contenute nel volume nei confronti di eventuali aventi diritto.

© 2009 Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28
50122 Firenze, Italy
<http://www.fupress.com/>

Printed in Italy

INDICE

Domenica 6 aprile – APERTURA DEI LAVORI

WIM BLOCKMANS, Presidente del Comitato scientifico	pag.	3
CARLO A. CORSINI, La famiglia: storia, demografia e che altro?	»	5

Lunedì 7 aprile – IL PATRIMONIO FAMILIARE E LE SUE FORME DI TRASMISSIONE NEL MONDO NOBILIARE E IN QUELLO CONTADINO / THE FAMILY HERITAGE AND FORMS OF TRANSMISSION IN THE NOBLE WORLD AND IN THE WORLD OF FARMING
LA FAMIGLIA NOBILIARE E IL MONDO CONTADINO / THE NOBLE FAMILY AND THE WORLD OF FARMING

Relazioni

KARL-HEINZ SPIEB, Safeguarding Property for the Next Generations: Family Treaties, Marriage Contracts and Testaments of German Princely Dynasties in the Later Middle Ages (14 th -16 th Centuries)	pag.	23
MARCO CATTINI, MARZIO ACHILLE ROMANI, Legami di sangue: relazioni politiche, matrimoni e circolazione della ricchezza nelle casate sovrane dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XV-XVIII (ricerche in corso).....	»	47
FRANCISCO CHACON JIMENEZ, Patrimoine et mariage. Systèmes héréditaires et transformations sociales dans l'Europe méditerranéenne (XV ^e -XVIII ^e siècles).....	»	69
PAOLA LANARO, GIAN MARIA VARANINI, Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/ inizi età moderna).....	»	81
ADAM MANIKOWSKI, Le grandi imprese aristocratiche nell'Europa del Seicento. I Condé, Radziwiłł e Strozzi	»	103

Comunicazioni:

MARIA KOCZERSKA, Entre le château et le petit manoir - les différents modèles de vie de la famille noble polonaise aux XIV ^e et XV ^e siècles.....	pag.	125
M ^a CONCEPCIÓN QUINTANILLA RASO, Il patrimonio nobiliare e la sua trasmissione. Strumenti giuridici e strategie socio-economiche nella Castiglia del XV secolo	»	133
MANUEL VAQUERO PIÑEIRO, Patrimoni agricoli e redditi familiari nello Stato della Chiesa nel XVI secolo	»	141
MICHELA BARBOT, Di case in casate. Le modalità di gestione e trasmissione dei patrimoni immobiliari delle famiglie milanesi nei secoli XVI-XVIII)	»	153

Martedì 8 aprile – IL PATRIMONIO FAMILIARE E LE SUE FORME DI TRASMISSIONE NEL MONDO NOBILIARE E IN QUELLO CONTADINO / THE FAMILY HERITAGE AND FORMS OF TRANSMISSION IN THE NOBLE WORLD AND IN THE WORLD OF FARMING
LA FAMIGLIA NOBILIARE E IL MONDO CONTADINO / THE NOBLE FAMILY AND THE WORLD OF FARMING

Relazioni

- GIOVANNI ROSSI, I fedecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo.....pag. 175
MARIA LUISA FERRARI, GLORIA VIVENZA; Tutelare la famiglia: conservazione o incremento del patrimonio. Percorsi sei-settecenteschi italiani e inglesi » 203

Comunicazioni

- ELIE HADDAD, Parenté, transmission et économie domestique dans la noblesse française au XVII^e siècle : l'exemple des Crevant d'Humièrespag. 243
MARIA MUREŞAN, Norms and Law Practice for Preservation of Family Wealth in the Orthodox World. Dowries and Wills in Moldavia and Wallachia in the 18th Century » 257
ALESSANDRA TESSARI, Forme e strategie dei trasferimenti a titolo gratuito del patrimonio familiare in una città pugliese. Monopoli 1721-1740..... » 267

Martedì 8 aprile – CONQUISTA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE: LA FAMIGLIA ARTIGIANA / CONQUEST AND CONTROL OF PRODUCTION: FAMILIES OF CRAFTSMEN

Relazioni

- MIGUEL JOSÉ DEYÁ BAUZÁ, Gremios y familias artesanas en España. La producción de bienes de consumo (siglos XVI-XVIII).....pag. 279
GIOVANNA DA MOLIN, ANGELA CARBONE, Gli artigiani nel Mezzogiorno d'Italia nel XVIII secolo: modelli differenziali della famiglia, del matrimonio e del controllo degli assetti produttivi » 305

Comunicazioni

- ROSER SALICRÚ I LLUCH, Slaves in the Professional and Family Life of Craftsmen in the Late Middle Agespag. 325
†MICHAEL MENDE, Transcending Guild Boundaries and Becoming Entrepreneurs of Political Impact. Families of the 18th-Century Thuringian and Hanoverian Woollen Trades..... » 343
LOREDANA PANARITI, Famiglie nello spazio. Strategie familiari e percorsi di vita degli artigiani del settore serico tra domini asburgici e veneziani (sec. XVIII)..... » 355

Mercoledì 9 aprile – CONQUISTA E CONTROLLO DEL MERCATO: LA FAMIGLIA MERCANTILE / CONQUEST AND CONTROL OF THE MARKET: THE MERCHANT FAMILY

Relazioni

- MARKUS A. DENZEL, The Merchant Family in the “Oberdeutsche Hochfinanz” from the Middle Ages up to the Eighteenth Centurypag. 365
GIOVANNI CECCARELLI, Dalla Compagnia medievale alle Compagnie assicuratrici: famiglie mercantili e mercati assicurativi in una prospettiva europea (secc. XV-XVIII)..... » 389

- OLGA KATSIARDI-HERING, Christian and Jewish Ottoman Subjects: Family, Inheritance and Commercial Networks between East and West (17th – 18th C.)pag. 409
- GIGLIOLA PAGANO DE DIVITIIS, Il ruolo economico della famiglia tra produzione e consumo: la “Levant Company” e il Mediterraneo nel Seicento..... » 441

Comunicazioni

- HARM VON SEGGERN, Die führenden Kaufleute in Lübeck, ca. 1500.....pag. 457
- ANDREA ZANINI, Famiglia e affari nella Genova del Seicento: il ruolo delle “compagnie di fratria” » 471
- JUAN E. GELABERT, Los Spínola en Flandes al servicio de Felipe III (1598-1607) » 481
- MARIA CIEŚLA, The Jewish Economic Elite in the Great Duchy of Lithuania in the 17th and 18th Century..... » 497
- ALBERTO GUENZI, Mercanti senza archivio. La ricostruzione dell'attività produttiva e del patrimonio di famiglie imprenditoriali tra seta, terra e finanza (Bologna, dalla fine del Seicento al primo Ottocento)..... » 509
- LUIGI LORENZETTI, Controllo del mercato, famiglie e forme imprenditoriali tra le élite mercantili sudalpine, dalla fine del Cinquecento al Settecento » 517
- CRISTIAN LUCA, La gestione familiare degli affari mercantili nel commercio internazionale riguardante l'area del Basso Danubio durante il XVII secolo: la fortuna dei Vevelli, dei Locadello e dei Pepanos » 527

Giovedì 10 aprile – IL DIVERSO RUOLO ECONOMICO DEI MASCHI E DELLE FEMMINE NEI CONTESTI FAMILIARI / THE DIFFERENT ECONOMIC ROLES OF MEN AND WOMEN IN THE CONTEXT OF THE FAMILY

Relazioni

- VANESSA HARDING, Working Wives and Economic Growth ; Urban Families in the Pre-Industrial Erapag. 545
- M^{ra} DEL CARMEN GARCÍA HERRERO, La contribución de las mujeres a la economía de las familias dedicadas a actividades no agrarias en la Baja Edad Media española » 569
- SIMON TEUSCHER, Male and Female Inheritance. Property Devolution, Succession, and Credit in Late Medieval Nobilities in the Southwest of the Holy Empire..... » 599
- ROBERT DESCIMON, La fortune des Parisiennes : l'exercice féminin de la transmission (XVI^e-XVII^e siècle) » 619

Comunicazioni

- THIJS LAMBRECHT, Peasant Labour Strategies and the Logic of Family Labour in the Southern Low Countries during the 18th Century.....pag. 637
- TINE DE MOOR, JAN LUITEN VAN ZANDEN, JACO ZUIJDERDIJN, Micro-Credit in Late Medieval Waterland. Households and the Efficiency of Capital Markets in Edam en De Zeevang, 1462-1563..... » 651
- CAYETANO FERNÁNDEZ ROMERO, Una estimación de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en un área rural y en otra urbana. Navarra (1530-1820). » 669
- MONICA MARTINAT, Mogli, madri, sorelle : il ruolo delle donne nella formazione e nella salvaguardia dei patrimoni delle famiglie protestanti di Lione nel Seicento » 683
- MICHEL NASSIET, La division sexuelle du travail dans les campagnes de l'Ouest de la France au XVI^e siècle » 695

AMELIA POLONIA, Women's Participation in Labour and Business in the European Maritime Societies in the Early Modern Period. A Case Study (Portugal. 16 th Century).....pag.	705
FRANÇOIS-JOSEPH RUGGIU, Les femmes des <i>middling sorts</i> et la transmission de l'entreprise familiale dans l'Angleterre du long XVIII ^e siècle..... »	721
ARIADNE SCHMIDT, The Economic Role of Women in Family-based Production in the Dutch Republic »	739
Abstracts..... »	751

Giovanni Rossi

I fedecommessi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo

1. Nell'Europa del tardo Medioevo come in quella della prima età moderna una delle preoccupazioni più ricorrenti ed assillanti che tormentano il padre di famiglia è rappresentata dalla sorte del patrimonio familiare dopo la sua morte¹.

Come sanno bene tanto i mercanti medievali quanto gli esponenti della grande borghesia cinque-seicentesca e come devono sovente imparare a proprie spese anche i discendenti di antiche schiatte nobiliari decadute, le fortune e la stessa sopravvivenza dei casati sono affidati anzitutto alla saggia ed oculata gestione e conservazione dei beni. Intendiamo naturalmente riferirci soprattutto ai beni immobili: le terre coltivate nelle quali è stato investito negli anni il ricavato delle lucrose ma aleatorie attività mercantili per ricavarne un utile moderato ma sicuro; la villa in campagna che sancisce l'adozione di uno stile di vita aristocratico; il palazzo di città dove la famiglia risiede da generazioni, che ne rende visibile lo *status* sociale e consente al gruppo parentale di mantenersi unito mediante la coabitazione sotto uno stesso tetto².

La consapevolezza diffusa dell'importanza primaria dell'elemento patrimoniale nella vita della famiglia emerge con assoluta uniformità di accenti e contenuti da una variegata tipologia di fonti letterarie e trova coerente e consapevole espressione nel mondo del diritto³, vuoi nei testi normativi consuetudinari e statutari che ripro-

¹ Per una introduzione al tema sotto il profilo storico-giuridico cfr. G. VISMARA, *Famiglia e successioni nella storia del diritto italiano*, Roma 1975; A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994, specie pp. 1-85; cfr. inoltre le estese 'voci' di M. BELLOMO, *Famiglia (diritto intermedio)*, nella *Enciclopedia del Diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 744-779 e di M.G. DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medioevale e moderno*, in *Digesto IV edizione*, sez. Civile, XIII, Torino 1996, pp. 457-527, 497-513. Una sintetica ma puntuale rappresentazione della disciplina giuridica nel campo successorio si trova poi in testi istituzionali ormai 'classici', tra cui P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, II, *Diritti reali e di successione. Lezioni*, Milano 1960 (rist.), pp. 249-256; E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano 1961 (rist.), pp. 171-176 e 229-230. Risalente nel tempo ma ancora esemplare per chiarezza e confidenza con le fonti N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano-Palermo-Napoli s.d. (ma 1911), specie pp. 104-149.

² Grande l'importanza, pratica e simbolica, assunta per la famiglia dalla dimora avita, segno tangibile delle sue fortune e soprattutto *memento* della comune origine dei diversi rami della casata e della sua fondamentale unità; per questo vengono ostacolati con ogni mezzo gli atti di alienazione dell'immobile, onde evitare che passi nelle mani di un soggetto estraneo al lignaggio. Sul significato simbolico del palazzo posseduto ed abitato dai *consortes* a Firenze, cfr. F.W. KENT, *Palaces, Politics and Society in Fifteenth-Century Florence*, in "I Tatti Studies. Essays in the Renaissance", 2, 1987, pp. 41-70.

³ In proposito cfr. la riflessione di R. AGO, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, in "Quaderni Storici", 30, 1995, n. 88, pp. 111-133. Sul ruolo strutturale ed ordinante del diritto nella vita delle compagnie

ducono fedelmente le convinzioni della società circostante e vuoi nelle opere dottrinali dei giuristi, *doctores* rinomati che siedono su prestigiose cattedre universitarie, occupati ad interpretare quelle norme smussandone gli eccessi ed armonizzandole in un sistema funzionante e tendenzialmente compiuto. Il più grande giurista dell'età di mezzo, Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357), non esita a sostenere addirittura l'equiparazione della famiglia al suo patrimonio: «Familia accipitur in iure pro substantia»⁴, facendo propria una impostazione notevolmente longeva e tutt'altro che originale, bensì ampiamente condivisa nel ceto dei giuristi e nell'intero corpo sociale, come si ricava ad esempio dalla parallela analisi di Alberico da Rosate, contemporaneo di Bartolo, per il quale la *memoria* e la *dignitas* della famiglia possono essere tutelate efficacemente soltanto garantendo una *proles masculina* e consistenti *divitiae*⁵.

Tale enunciazione traduce in termini di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale i vincoli che legano i diversi soggetti del nucleo familiare ed offre la visione di una rete di relazioni dove la componente affettiva del rapporto interpersonale tra i membri della famiglia (tra marito e moglie, tra padre e figli, tra madre e figli, tra fratelli) sembra poter giocare soltanto un ruolo marginale⁶, sopraffatta e quasi annullata dalla ineludibile ed esplicita oggettività del dato materiale. Le esigenze economiche del *clan* familiare si impongono con la forza dei fatti ed ispirano un coeso sistema di valori costruito intorno ad esse ed in vista del loro soddisfacimento, lasciando pochissimo spazio alla libera esplicazione della soggettività individuale. L'affettività viene relegata in un limbo del quale le regole giuridiche non tengono conto, mentre le relazioni interpersonali si modellano piuttosto sugli interessi del gruppo⁷, nei cui confronti i sentimenti personali dei singoli non possono prevalere e

familiari si veda anche T. KUEHN, *Il diritto di famiglia e l'uso del diritto nelle famiglie fiorentine nel Rinascimento*, in *Palazzo Strozzi. Metà Millennio, 1489-1989*. Atti del Convegno di Studi (Firenze, 3-6 luglio 1989), Roma 1991, pp. 108-125.

⁴ BARTOLI A SAXOFERRATO *Commentaria in primam infortiati partem*, Lugduni 1555, ad l. In suis, ff. de liberis et posthumis (D.28,2,11); conformemente troviamo nel famoso *Dictionarium iuris* di Alberico: «familia id est substantia» (ALBERICI DE ROSATE BERGOMENSIS... *Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici...*, Venetiis 1573, rist. anast. Torino 1971, *sub voce*, p. 266b). Il passo bartoliano viene posto in evidenza, con una opportuna sottolineatura della rilevanza del concetto espresso, in A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., pp. 1-2.

⁵ ALBERICI DE ROSATE BERGOMENSIS *Commentarium de statutis libri IV, lib. II*, n. 107, in *Tractatus Universi Iuris*, II, Venetiis 1584, f. 41rb; cfr. su ciò le puntuali notazioni in M.G. DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medioevale e moderno*, cit., p. 498.

⁶ Anche se talora l'elemento affettivo riemerge inopinatamente, al momento di assumere scelte decisive per l'assetto patrimoniale della famiglia. Esempiare l'ipotesi della stesura del testamento da parte del marito, con la diffusa e perdurante tendenza ad attribuire alla futura vedova quanto meno l'usufrutto universale sui beni del coniuge defunto, a tangibile riprova della profondità di un'*affectio maritalis* che, pur tutelando l'interesse dei figli-eredi alla trasmissione del patrimonio nella sua integrità, ne riserva la effettiva disponibilità alla vedova, finché ella viva e resti fedele alla sua memoria; sul punto ancora utile N. TAMASSIA, *Il testamento del marito. Studio di storia giuridica italiana* (1905), ora in IDEM, *Scritti di storia giuridica*, III, Padova 1969, pp. 379-422; si veda inoltre l'ampia disamina da noi offerta in G. ROSSI, «*Duplex est ususfructus*». *Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune*, II, *Da Baldo agli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Padova 1996, specie pp. 285-377 (con ampia bibliografia).

⁷ Una rappresentazione d'ampio respiro che cerca di configurare il "sistema familiare" tardomedievale, quale risultante complessa di una pluralità di elementi (sociali, economici, religiosi, giuridici), si può trovare in D. HERLIHY, *Medieval Households*, Cambridge (Mass.) 1985; cfr. pure, con

spesso non giungono neppure a compiuta e consapevole espressione. L'elemento economico viene dunque assunto al tempo stesso come oggetto privilegiato della disciplina giuridica e come metro di giudizio per valutarne la bontà e l'equità; è esso infatti che determina le concrete scelte contenute nelle norme consuetudinarie, che non sono poste in discussione né contrastate dalla riflessione dei *doctores legum*, bensì confermate e completate mediante raffinate e lucide elaborazioni dottrinali.

Occorre inoltre sottolineare come tale dinamica si collochi su un piano che trascende quello strettamente giusprivatistico e che può propriamente definirsi politico, poiché incide sulla organizzazione interna delle famiglie e quindi, indirettamente ma inevitabilmente, su quella della *respublica*, che è appunto l'organismo politico che risulta dalla aggregazione durevole e regolata di molteplici nuclei familiari.

All'inizio dell'epoca moderna e poi costantemente nei secoli successivi, l'obiettivo preminente di scongiurare il depauperamento del patrimonio familiare ed insieme la sua frammentazione, disastrosi per le stesse prospettive di sopravvivenza della famiglia, diventa un vero e proprio assillo, onnipresente nelle manifestazioni di ultima volontà della nobiltà, dei patriziati cittadini⁸ ed in genere delle classi abbienti e capace d'influenzare le più complessive strategie di gestione dei beni familiari⁹. L'adozione delle misure ritenute efficaci dal punto di vista economico per il conseguimento di tale fine assume dunque il valore di un imperativo etico e diviene sul piano dei concreti atti giuridici prassi comune, dalla quale ci si discosta assai raramente: la sua trasgressione graverebbe come un macigno sulla coscienza di quel disseno padre di famiglia che si dimostrasse tanto sprovveduto o colpevolmente

specifico riguardo alla Firenze d'inizio Quattrocento, D. HERLIHY, CH. KLAPISCH-ZUBER, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna 1988, (ediz. orig. Paris 1978 – trad. ital. di M. Bensi), specie pp. 637-746. La prima modernità, sotto tale aspetto, non propone alcuna soluzione di continuità con il tardo Medioevo.

⁸ Non intendiamo qui ripercorrere le tappe del dibattito storiografico svoltosi in tema di definizione del concetto di patriziato, contrapposto dialetticamente a quello di nobiltà, tra tardo Medioevo e prima età moderna, con riguardo alle diverse realtà politico-istituzionali italiane; basti rimandare ai più significativi interventi di quel dibattito, risalenti ad alcuni decenni orsono ma ancora utili per impostare correttamente il problema: G. BORELLI, *Il problema della nobiltà (Preliminari di una ricerca storica)*, in "Economia e storia", 4, 1970, pp. 486-503; M. BERENGO, *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in "Rivista Storica Italiana", 87, 1975, pp. 493-517; *Patriziati e aristocrazie nobiliari: ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal 16. al 18. secolo*. Atti del seminario di Trento, 9-10 dicembre 1977, a c. di C. MOZZARELLI, P. SCHIERA, Trento 1978; *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea*. Atti del Convegno di Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983, a c. di A. TAGLIAFERRI, Udine 1984.

⁹ Oltre alla bibliografia di taglio storico-giuridico già citata *supra*, non mancano i lavori di storici non giuristi ma comunque attenti ai risvolti giuridici degli assetti familiari ed alle connesse strategie di conservazione e trasmissione dei patrimoni per via successoria poste in atto dalle élites aristocratiche; si vedano, e.g., con riguardo al Regno di Napoli: G. DELILLE, *Famiglia e proprietà nel regno di Napoli. XV-XIX secolo*, Torino 1988 (ediz. orig. Rome-Paris 1985 – trad. ital. di M.A. Visceglia), specie pp. 19-53 e 111-122; M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988, specie pp. 11-105 (sui fedecommissi, pp. 44-63); per indagini sui comportamenti dei patriziati dell'Italia centro-settentrionale, si vedano, come esempi di una produzione storiografica ormai ricca, senza alcuna pretesa di completezza bibliografica: P. LANARO, "Familia est substantia": *la trasmissione dei beni nella famiglia patrizia*, in *Edilizia privata nella Verona rinascimentale* (Convegno di studi, Verona, 24-26 settembre 1998), a c. di P. LANARO et alii, Milano 2000, pp. 98-117; S. CALONACI, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommissi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca.-1750)*, Firenze 2005.

stravagante da trascurare i suoi obblighi mettendo in tal modo in pericolo il necessario presupposto materiale della conservazione della casata e del suo prosperare¹⁰.

Allo storico si offre così l'immagine di una intera società protesa nello spasmodico sforzo di predisporre ogni mezzo, non solo genericamente attinente alle regole di condotta osservate sul piano del disciplinamento sociale ma anche specificamente giuridico, utile per assicurare la salvaguardia della integrità delle fortune familiari, conservate e trasmesse per via agnaticia, seguendo la linea successoria maschile¹¹: risorse economiche assunte come strumento indispensabile per lo svolgimento e lo sviluppo della attività mercantile e creditizia ed anche quale fondamento e garanzia dell'importanza sociale e politica del lignaggio¹².

Tale quadro, destinato nelle sue linee essenziali a permanere stabile ben addentro all'epoca moderna¹³, può considerarsi egualmente valido per gran parte delle regioni d'Europa, almeno nei suoi contorni, a dispetto delle pur sostanziali differenze esistenti nei diversi paesi sul piano delle fonti del diritto vigenti e della concreta organizzazione del fenomeno giuridico. Occorre infatti ricordare che ancora in piena età moderna la disciplina giuridica immediatamente applicabile in tema di rapporti patrimoniali all'interno della famiglia e di successioni *mortis causa* è ovunque dettata in gran parte dalle consuetudini affermatesi nei diversi luoghi, che si connotano per definizione quale fonte squisitamente particolaristica, coniata su base territoriale locale e priva di modelli legislativi unificanti che possano vincolare od anche soltanto indirizzare con apprezzabile efficacia l'evoluzione spontanea della prassi nelle diverse regioni. Sono tali consuetudini, fissate solo in parte in redazioni scritte, che regolano la vita quotidiana dei popoli d'Europa, integrate solo in misura residuale su puntuali aspetti da sporadici e disorganici interventi legislativi; sono esse che si applicano e non le norme romane contenute nelle compilazioni giustiniane, formalmente vigenti ovunque per la loro qualità di leggi imperiali generali ma, di fatto, relegate nel ruolo secondario di deposito di principi legali integrativi dei costumi

¹⁰ Un'efficace rappresentazione di tale sentire, predominante anche in epoca ben più tarda, che influisce direttamente e pesantemente sulle scelte di vita dei singoli, si legge in R. BIZZOCCHI, *In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2001.

¹¹ Talora i vari accorgimenti non risultavano comunque sufficienti ad evitare il sorgere di liti, risolte attraverso veri processi od arbitrati stragiudiziali: cfr. ad es. T. KUEHN, *Vicissitudini di un patrimonio fiorentino del XV secolo*, in "Quaderni Storici", 30, 1995, n. 88, pp. 43-61.

¹² Per un'opportuna sottolineatura del connubio instaurato nelle fonti, vuoi letterarie e vuoi giuridiche, tra *substantia* e *memoria* della famiglia, l'una funzionale al perpetuarsi dell'altra ed entrambe assicurate mediante adeguati strumenti giuridici di trasmissione patrimoniale, cfr. T. KUEHN, *Memoria and Family in Law*, in *Art, Memory, and Family in Renaissance Florence*, a c. di G. CIAPPELLI, P. LEE RUBIN, Cambridge 2000, pp. 262-274.

¹³ Per un'analisi diacronica, di taglio soprattutto sociologico, dell'evoluzione della famiglia in età moderna in Italia ed in Europa possono vedersi *Famiglia e mutamento sociale*, a c. di M. BARBAGLI, Bologna 1977; IDEM, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna 1984, specie pp. 33-45 e 133-241; J. CASEY, *La famiglia nella storia*, Roma-Bari 1991 (ediz. orig. Oxford 1989 – trad. ital. di M. Zizi); *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, a c. di M. BARBAGLI, D.I. KERTZER, Roma-Bari 2001 (specie l'Introduzione, dei due curatori, pp. VII-XXXV; nonché L. BONFIELD, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa*, pp. 121-175; D. GAUNT, *Parentela: una sottile linea rossa oppure uno stretto vincolo di sangue blu*, pp. 352-394).

giuridici locali, utili dunque in via sussidiaria per colmare le lacune dello *ius proprium*, ma non immediatamente vincolanti¹⁴.

Nel periodo di trapasso tra Medioevo ed età moderna, dunque, l'attenzione privilegiata alla sostanza economica dei legami familiari ed ai collegati sistemi di trasmissione del patrimonio non si attenua bensì, al contrario, si acuisce¹⁵, assumendo un risalto del tutto particolare nella riflessione offerta, in pieno Quattrocento, da autori che incarnano in modo esemplare e paradigmatico la nuova cultura umanistica. Basti ricordare qui l'approfondita analisi che Leon Battista Alberti sviluppa su questi temi nei *Libri della famiglia*, incentrata sul forte richiamo al valore dell'appartenenza ad un *clan* familiare, che si esprime mediante la condivisione delle sue glorie passate, delle sue tradizioni, della memoria di esperienze di vita comuni, ma che sfocia poi anche inevitabilmente nella parallela fortissima accentuazione dell'importanza della *masserizia*, da conservare con grande cura e se possibile da accrescere, a tutela delle sorti della famiglia, per metterla al riparo da rovesci di fortuna sempre possibili, cagionati da disavventure nell'esercizio della mercatura ovvero da rivolgimenti politici. Nel terzo libro della sua opera, risalente ai primi anni Trenta del XV secolo, dedicato espressamente alla "economica" ed inserito dunque nel filone di una autorevole tradizione di lunghissimo periodo che rimanda direttamente ai trattati dello Ps.-Aristotele e di Senofonte¹⁶, Alberti ritorna infatti sul tema dell'accumulo e della conservazione del patrimonio familiare con martellante insistenza, giungendo fino a scrivere un sentito elogio della «santa masserizia», pronunciato con enfasi da Giannozzo:

*Sicché per essere breve dico così: quanto la prodigalità è cosa mala, così è buona, utile e lodevole la masserizia. La masserizia nuoce a niuno, giova alla famiglia. E dicoti, conosco la masserizia sola essere sufficiente a mantenerti che mai arai bisogno d'alcuno. Santa cosa la masserizia!*¹⁷

¹⁴ Per una rappresentazione d'ampio respiro del sistema delle fonti del diritto nell'Europa della prima modernità ed oltre e della evoluzione conosciuta dal sistema di *ius commune* cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979 (rist. 1982), pp. 59-77, 193-251; un'attenta ricognizione della complessa e sfaccettata dialettica tra *ius propria* e diritto comune tra Cinquecento e Settecento si legge ora in I. BIROCCHI, *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Atti del Convegno internazionale (Alghero, 4-6 novembre 2004), a c. di I. BIROCCHI, A. MATTONE, Roma 2006, pp. 17-70.

¹⁵ Un quadro d'insieme su scala europea e ricostruito nel lungo periodo si ricava dai saggi raccolti in *Family and Inheritance: Rural Society in Western Europe, 1200-1800*, a c. di J. GOODY, J. THIRSK, E.P. THOMPSON, Cambridge 1976.

¹⁶ Sul tema cfr. M. DANZI, *Fra 'oikos' e 'polis': sul pensiero familiare di Leon Battista Alberti*, in *La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo ed Età Moderna*, a c. di C. BASTIA, M. BOLOGNANI, Bologna 1995, pp. 47-62; IDEM, *Governo della casa e "scientia oeconomica" in Italia fra Medioevo e Rinascimento. Nota sulla "Famiglia" di L.B. Alberti*, in *Leon Battista Alberti*. Actes du Congrès International de Paris (10-15 avril 1995), a c. di F. FURLAN, I, Torino-Paris 2000, pp. 151-170.

¹⁷ LEON BATTISTA ALBERTI, *I libri della famiglia*, a c. di R. ROMANO, A. TENENTI, Nuova edizione a c. di F. FURLAN, Torino 1994, pp. 200-201. Poco dopo giunge l'eloquente spiegazione del concetto: «Giannozzo: Che giova guadagnare se non se ne fa masserizia? L'uomo s'afatica guadagnando per avèllo a' bisogni. Procaccia nella sanità pella infirmità, e come la formica la state pel verno. A' bisogni

In tale passo quello spontaneo ed irrefrenabile moto di viscerale attaccamento ai beni materiali non tradisce certo una gretta avarizia mercantesca, smentita del resto dalla storia personale di Battista, ma dà al contrario voce alla convinzione in-crollabile della necessità che le sorti della famiglia poggino su fondamenta materiali più che stabili e consolidate, che non devono essere messe a rischio con avventata leggerezza ma piuttosto salvaguardate ed incrementate quale prima e vera garanzia di continuità della casata nel succedersi delle generazioni. In tale ottica appare incontestabile l'utilità delle ricchezze, capaci di assicurare longevità e prosperità sia alle famiglie e sia alla *civitas*.

L'immagine della oculata amministrazione della famiglia, retta secondo i migliori principi di sensata avvedutezza dal buon "massaio", quale si trova in Alberti, collima tanto nei contenuti quanto nelle coloriture psicologiche con la limpida testimonianza conservataci dalla stesura fra Tre e Quattrocento di numerosi "libri di famiglia" fiorentini¹⁸. Tale variegato genere letterario, infatti, comprende opere che tradiscono sovente in modo esplicito il legame genetico con le scritture mercantili e mostrano in tale carattere, capace non di rado di riverberarsi sia nella loro struttura che nel contenuto, il nesso evidente tra l'attività economica svolta insieme dai membri della famiglia, l'accumulo di un patrimonio comune oculatamente gestito che da quella deriva e l'autocoscienza che su tale base il lignaggio acquista e perpetua, anche lasciando traccia scritta di sé¹⁹. Si annoverano dunque libri di "ricordanze" che vanno ben oltre un'ordinata sequenza di nude annotazioni destinate a registrare con secchezza notarile avvenimenti familiari di oggettivo rilievo, fausti o dolorosi (*in primis* le nascite, i matrimoni, i decessi), ma giungono sovente ad aprire squarci significativi sulla mentalità e sulle convinzioni diffusamente radicate in età tardomedievale ed umanistica nella classe mercantile, saldamente al governo in molte città d'Italia. Dalle vicende ivi narrate emergono numerosi esempi del difficile temperamento di interessi divergenti, affrontati sempre con l'intento di salvare, per quanto possibile, la coesione di una compagine molto più ampia della singola cellula familiare, in un complesso intreccio di legami certamente irriducibili alla mera dimensione giuridica, ma che si valgono comunque con acume e fantasia

adunque si vuole adoperare le cose; non bisognando, serballe. E così hai: tutta la masserizia sta non tanto in serbare le cose quanto in usarle a' bisogni» (*ibid.*, pp. 204-205).

¹⁸ Sugli scritti di mercanti riconducibili al filone della memorialistica familiare, studiati specialmente con riguardo alla Firenze del Tre e Quattrocento, certamente illuminanti per comprendere la struttura dei rapporti all'interno del gruppo familiare e le sue dinamiche, cfr. tra gli altri CH. BEC, *Les marchands écrivains: Affaires et humanisme à Florence. 1375-1434*, Paris-La Haye 1967; IDEM, *Les livres des Florentins*, Firenze 1984; V. BRANCA, *Mercanti scrittori*, Milano 1986. Per un'ampia rassegna di tale genere letterario si veda pure F. PEZZAROSSA, *La tradizione fiorentina della memorialistica. Con un'Appendice: Per un catalogo dei testi memorialistici fiorentini a stampa*, in G.-M. ANSELMI, F. PEZZAROSSA, L. AVELLINI, *La «memoria» dei mercatores. Tendenze ideologiche, ricordanze, artigianato in versi nella Firenze del Quattrocento*, Bologna 1980, pp. 39-149 (l'Appendice alle pp. 93-149).

¹⁹ Si tratta di una produzione di notevole rilevanza per quantità e qualità, dai nomi evocativi (ricordanze, cronaca domestica, diario, memorie e così via), avviata nel tardo Medioevo e proseguita rigogliosa ancora in età umanistico-rinascimentale, studiata a fondo dalla storiografia recente sotto molteplici angolazioni: cfr. A. CICCETTI, R. MORDENTI, *I libri di famiglia in Italia*, I, *Filologia e storiografia letteraria*, Roma 1985; R. MORDENTI, *I libri di famiglia in Italia*, II, *Geografia e storia*, Roma 2001, con abbondanti apparati bibliografici.

delle possibilità ordinanti offerte dal diritto, adattando gli strumenti tecnici già esistenti (è il caso dei testamenti, ai quali si affida la speranza di modellare durevolmente le future relazioni tra consanguinei) o approntandone di nuovi (si pensi alla diffusione dei lodi arbitrali, come forma di soluzione extragiudiziale ed endofamiliare delle ricorrenti dispute patrimoniali²⁰). In quelle scritture ritroviamo invariabilmente, espresso con lucida consapevolezza, il sentimento della necessaria perpetuazione del casato attraverso la tutela dell'unità del patrimonio²¹ ed emerge come un dato di fatto generalizzato ed incontestabile l'adozione di precise strategie giuridiche volte a tal fine; in tal modo si manifesta una singolare concordanza di valori sociali condivisi e di coerenti strumenti giuridici, a cominciare dal testamento, istituto formidabile per versatilità ed efficacia, capace di garantire la minuziosa predeterminazione degli assetti relativi alle sostanze familiari e quindi la loro stessa sorte²².

La prospettiva di trasmettere consistenti beni di fortuna ai propri cari sfruttando al contempo la possibilità di attuare un articolato progetto successorio interamente prefissato e pressoché imm modificabile, procedendo una volta per tutte ad una ripartizione ben dosata di pesi e benefici tra congiunti più o meno stretti, si rivela un'opzione assai attraente ed infine una tentazione quasi irresistibile per il *pater familias* in età protomoderna. Costui stende infatti sempre più spesso le proprie ultime volontà facendo ruotare tutto il complesso delle clausole testamentarie intorno al nucleo tematico della conservazione del patrimonio integro ed unito, attraverso la previsione di fedecommissi, che pongono non soltanto il vincolo per l'erede di non sperperare o comunque disperdere i beni aviti mediante alienazioni ad estranei, considerate a priori considerate ed improvvise, ma gli impediscono anche di frazionarlo attribuendo quote dell'asse ereditario in piena proprietà a tutti i figli ed alla vedova²³.

La posizione del capo della casa risulta dunque bifronte ed in fondo ambigua: da un lato il diritto sembra porre a presidio e tutela della sua straripante soggettività strumenti efficacissimi, a cominciare dal testamento e dal meccanismo fedecommissario, ma dall'altro lato le sue prerogative si rivelano espressione di un *munus*, assumono cioè sempre più il significato di un potere-dovere nel cui esercizio egli stesso

²⁰ Per un esempio in tal senso si veda D.V. KENT, F.W. KENT, *A Self-Disciplining Pact Made by the Peruzzi Family of Florence (June 1433)*, in "Renaissance Quarterly", 34, 1981, pp. 337-355.

²¹ Si veda, ad es., lo studio di F.W. KENT, *Household and Lineage in Renaissance Florence: The Family Life of the Capponi, Ginori, and Rucellai*, Princeton 1977; nonché, per un riscontro in negativo sulla efficacia dei meccanismi che garantivano l'unità di un casato, R. BIZZOCCHI, *La dissoluzione di un clan familiare: I Buonelmonti di Firenze nei secoli XV e XVI*, in "Archivio storico italiano", 140, 1982, pp. 3-45.

²² In tal modo si recupera l'atteggiamento romano di grande apprezzamento per le enormi potenzialità di disciplinamento dei futuri assetti patrimoniali familiari insite nel testamento, come testimoniato dalle fonti, non soltanto giuridiche (cfr. ad es. la declamazione pseudoquintiliana 308, nella quale si esprime l'idea che la possibilità di far valere la propria volontà *ultra mortem* mediante il testamento è «solacium mortis»: *The Minor Declamations ascribed to Quintilian*, edited with commentary by M. WINTERBOTTOM, Berlin-New York 1984, pp. 137-139: 137, § 1).

²³ In proposito, anche per ulteriore bibliografia, si veda A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare*, cit., pp. 49-83 e 156-170; nonché i saggi raccolti in *Marriage, Property and Succession*, a c. di L. BONFIELD, Berlin 1992, che offrono una panoramica della situazione europea in età moderna.

incontra il vincolo stringente del perseguimento degli interessi del gruppo familiare, in quanto tale sovraordinato anche alla volontà del *pater*²⁴.

Per comprendere compiutamente il rilievo assunto dalla disponibilità sicura per la famiglia di un cospicuo patrimonio su cui fondare l'affermazione del casato sul piano sociale e politico è utile fare riferimento anche alla trattatistica cinquecentesca sulla nobiltà (dedicata cioè ad acclarare significato e requisiti di tale *status*, nonché in senso ampio i fattori che determinano od impediscono la nobilitazione o fanno decadere da tale qualità)²⁵, che sovente è dovuta alla penna di giuristi²⁶ e svolge *in primis* argomentazioni tecnico-giuridiche, pur attingendo alla dimensione profonda della mentalità e disvelando sotto tale angolazione il quadro dei valori che segnano stabilmente il volto della moderna società europea.

In particolare, ai nostri fini una fonte eloquente è rappresentata dal trattato *De nobilitate* (1549)²⁷ del giurista e magistrato francese André Tiraqueau, il quale sceglie – certo non casualmente – di avviare la sua trattazione sulla nobiltà anzitutto considerandone come fondamento l'elemento della ricchezza²⁸; emergono in tal modo, in virtù della sua capacità di lettura delle dinamiche sociali in atto, utili informazioni sulla società francese della prima metà del Cinquecento, estendibili tuttavia a buona parte d'Europa. Così, seppur non indispensabili, le *divitiae* vengono indicate come un fattore capace di nobilitare ed anzi dotato di formidabile e quasi infallibile efficacia a tal fine e designate senz'altro come un carattere tra i più tipici e distintivi del nobile, specie se accomunate alla *virtus*, con una rappresentazione delle cose che ha il pregio dell'aderenza alla realtà e che restituisce verosimilmente sul punto un tratto tipico della società dell'epoca. Inoltre, l'aspetto che funge da vero discrimine e che consente al *dives* di accreditarsi nella titolarità dello *status* nobiliare viene invero individuato nella antichità di tale condizione: mentre il *parvenu*, pur facoltoso, non può ambire alla immediata nobilitazione, la fortuna economica solida e stabile nel tempo consente ad una famiglia (piuttosto dunque che ad un singolo) un'ascesa sociale legittimata dal consenso del sentire comune:

Divitias igitur, ut ab ea parte incipiam, quam maxima pars hominum maxime miratur, ac colit, nobilitatem esse, aut certe nobilitatis speciem multi adstruxere, sed alii ali-

²⁴ Sui poteri e doveri che sostanziano la posizione giuridica del *pater* si sofferma la più recente storiografia, sottolineando la complessità ed anche la parziale flessibilità dei ruoli all'interno della famiglia, in una dialettica perpetuata fino al XIX ed al XX secolo: cfr. i contributi raccolti in *Pater familias*, a c. di A. ARRU, Roma 2002.

²⁵ In materia si veda anzitutto C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia: secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988.

²⁶ Si tratta in verità di un ricco filone, avviato già nei secoli precedenti, nel quale non manca certo di farsi sentire la voce di letterati e filosofi, tra i quali ricordiamo Poggio Bracciolini, il Platina, Girolamo Osorio; sul tema, ed in specie sull'opera di seguito citata, cfr. ora G. ROSSI, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino 2007, specie pp. 146-189, con bibliografia aggiornata.

²⁷ Opera di grande successo e di ampia diffusione europea, più volte edita tra XVI e XVII secolo; noi citiamo da ANDREAE TIRAQUELLI, REGH IN CURIA PARIESIENSIS SENATORIS *Commentarii de nobilitate, et de iure primigeniorum*, Basileae 1561.

²⁸ Cfr. *ibid.*, cap. III, *Quemadmodum, quibusve ex rebus nobilitas quaeritur. Et primum an divitiae nobilitent*, pp. 32-43.

*ter. Nonnulli enim divitias ipsas simpliciter. Alii divitias antiquas, scilicet a nostris progenitoribus relictas. Alii easdem, cum virtute etiam progenitorum coniunctas*²⁹.

Tale impostazione verrà ripresa e confermata nel capitolo *De antiquitate nobilitatis*, dove l'autore avalla con la consueta mole di allegazioni sia giuridiche che letterarie l'idea che «nobilitas quo antiquior est, eo quoque maior est, et ut ita dicam, nobilior, id est, quo longius procedit, eo magis augetur, ut plane constat ex multis quae subiiciemus»³⁰. Il fondamento teorico della tesi che ammette l'efficacia nobilitante della ricchezza, specialmente se congiunta alla sua antichità, riposa anzitutto sull'insegnamento tuttora autorevolissimo di Aristotele, senz'altro condiviso da Tiraqueau³¹:

Neque enim recentes novaeque divitiae a nobis scilicet nuper partae, sunt in tanta existimatione, pretio ac dignitate, quantae quae a maioribus nostris sunt acceptae, vel testimonio Aristotelis, qui lib. II. Rhetoricon ad Theodecten, cap. IX quo de indignatione disserit, scribit, eos, qui divitias nuper assecuti sunt, magis offendere, sive molestia afficere alios, quam qui olim et a genere receperunt... Qui autem utrunque coniunxerunt, scilicet maiorum et opulentiam, et virtutem, quasi altera non sufficiat, id est, opulentia sine virtute, nec satis quoque sit utranque habere, ad nobilitatem producendam, nisi et utranque a maioribus acceperimus, hi sunt, videlicet idem Aristoteles huius opinionis velut antesignano illo lib. Politicon IV. cap. VIII. dum ita nobilitatem nuncupatam diffinit... id est, nobilitas enim est vetus opulentia et virtus. Id quod declarat lib. V. eiusdem operis, cap. I. ... Nobiles enim ii existimantur, quibus adest progenitorum virtus, et opulentia... Et plenius libro de nobilitate apud Stobaeum sententiarum cap. LXXXVI...³²

L'autore non si esime dal riportare per completezza anche le voci contrarie a tale importanza centrale data alle *divitiae*³³, ma la sua opinione concorda con quella della maggioranza degli autori (e con la prassi sociale del suo tempo) nel dare il massimo rilievo sociale al possesso duraturo di consistenti ricchezze da parte di un casato, con l'unica limitazione della loro provenienza lecita.

²⁹ *Ibid.*, cap. III, p. 32, n. 1.

³⁰ *Ibid.*, cap. XIX, p. 123, n. 1.

³¹ Le *auctoritates* richiamate non si limitano certo allo Stagirita, il cui pensiero offre comunque l'intelaiatura concettuale portante del discorso: troviamo infatti in sequenza anche Demostene e Plutarco, oltre all'onnipresente Cicerone (cfr. *ibidem*, cap. III, p. 35, n. 10); non mancano, del resto, i riferimenti al mondo romano, organizzato per molti aspetti su base censitaria ed insieme incline a valorizzare lo stabile possesso della ricchezza lungo le generazioni, sfruttando gli esempi circostanziati offerti dalla testimonianza di Plinio (*Nat. Hist.* 33,8,32): cfr. *ibid.*, cap. III, p. 35, n. 9.

³² *Ibid.*, cap. III, pp. 35-36, nn. 9 e 11. La citazione di tali passi viene reiterata al cap. XIX.

³³ Cfr. *ibid.*, cap. III, p. 38, n. 13. L'elenco ricorda autori del calibro di Lattanzio, Plutarco, Dante (Tiraqueau richiama un passo del *Convivio*, «... ubi dicit divitias suapte natura viles esse: nec quod vile est, posse dare nobilitatem»); si rimanda infatti alla canzone *Le dolci rime*, leggibile nel Trattato IV del *Convivio*, ed al suo commento, dettato in polemica con la visione di Federico II), Aristotele (si cita *Politica*, IV, 8), oltre a giuristi medievali di grande autorevolezza quali Bartolo, Giovanni Piazza, Iacopo Belviso, Baldo degli Ubaldi, Saliceto, Angelo degli Ubaldi, Bartolomeo Cipolla, Francesco della Ripa.

2. Entro il quadro sin qui sinteticamente tratteggiato, è ben nota l'importanza dello strumento del fedecommesso per ottenere che il patrimonio familiare non venga disperso (mediante la possibilità che ciascun erede ha di disporre liberamente dei beni giuntigli in proprietà piena, alienandoli e dunque depauperando il patrimonio ed impedendone la ulteriore trasmissione alle future generazioni) e diviso (entro il meccanismo della successione *mortis causa*, per via della ripartizione tra i vari figli-eredi) con le gravi conseguenze per la stessa sopravvivenza del lignaggio cui abbiamo accennato.

Pur trattandosi di un istituto giuridico di ascendenza romana³⁴, del cui impiego v'è ampia traccia anche nel Medioevo e segnatamente nel Quattrocento, è durante l'età moderna, tra Cinquecento e Settecento, che in tutta Europa il fedecommesso conosce la sua stagione aurea, poiché viene individuato come il mezzo più efficace per far sì che la base patrimoniale delle famiglie – sulla quale si fonda il loro *status* sociale e l'importanza politica, oltre che la forza economica (con riferimento agli strati superiori delle società, cioè al patriziato urbano, sovente da identificarsi con la grande borghesia imprenditoriale in via di nobilitazione, e soprattutto alla nobiltà terriera, perlopiù di matrice feudale³⁵) – si mantenga intatta, mediante il divieto di alienazione dei beni e l'obbligo di trasmetterli al successivo istituito, previsti già nel testamento di colui che delinea in tal modo la strategia successoria di lungo periodo del casato. L'efficacia di tale ritrovato è particolarmente alta, specie se sommata ad altri istituti, quali il maggiorascato e la primogenitura, presenti soprattutto nella prassi della penisola iberica ed in Francia, al servizio di una mentalità gentilizia che privilegia le fortune e la sopravvivenza del *clan*, della *familia* in senso ampio, rispetto agli interessi del singolo, in apparente controtendenza rispetto alla contemporanea emersione, in età moderna, dell'individualismo proprietario e, più in generale, di una mentalità fondata sulla centralità dell'individuo e sulla estrinsecazione piena della sua soggettività (anche sotto il profilo economico e giuridico)³⁶.

L'imposizione di un dato comportamento agli eredi e la trasmissione di un diritto di proprietà sostanzialmente depotenziato (a causa dell'obbligo di conservare per restituire alla morte), tanto da essere assimilato piuttosto all'usufrutto, non potevano tuttavia non sfociare in un imponente contenzioso, relativo alla corretta interpretazione ed applicazione delle clausole fedecommissarie, destinato a dar vita ad una ricca letteratura giuridica teorico-pratica, com'è tipico dell'età del maturo diritto

³⁴ Cfr. in proposito, entro un'abbondante bibliografia, anzitutto P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*, II, Parte speciale. *Successione ab intestato. Successione testamentaria*, Milano 1963², specie pp. 223-407; A. TORRENT, *Fideicommissum familiae relictum*, Oviedo 1975; D. JOHNSTON, *The Roman Law of Trusts*, Oxford 1988 (in specie il cap. *The Dead Hand: Perpetuities and Settlements*, pp. 76-116); L. DESANTI, *La sostituzione fedecommissaria. Per un corso di Egesi delle fonti del diritto romano*, Torino 1999; EADEM, *Restitutio post mortem onus: i fedecommessi da restituirsi dopo la morte dell'onerato*, Milano 2003, specie pp. 191-451.

³⁵ Il fedecommesso appare più efficace per la conservazione del patrimonio fondiario nobiliare e a tal fine viene impiegato, ad es., dalle grandi casate del Regno di Napoli, ma serve egregiamente anche alla tutela degli interessi del patriziato toscano, urbano e di estrazione mercantile, che vi ricorre precocemente (già dall'inizio del '400) nel quadro di una precisa e consapevole strategia economica: cfr. le conclusioni cui giunge S. CALONACI, *Dietro lo scudo incantato*, cit., specie pp. 1-16 e 79-126.

³⁶ Per alcune riflessioni su questo punto rimandiamo a G. ROSSI, «*De l'affection des pères aux enfants*»: *Sentimental Bonds and Juridical Bonds in Montaigne, Essais*, II, 8, in *Property Law in Renaissance Literature*, a c. di D. CARPI, Frankfurt am Main 2005, pp. 161-178.

comune³⁷. Trattati, raccolte di *consilia*, massimari di giurisprudenza pratica, raccolte di *communes opiniones doctorum* (estrapolate dagli altri tipi di fonti qui ricordate e vero e proprio distillato della prassi dell'epoca, poiché ricavate anzitutto dai pareri offerti dai giuristi di cattedra ai giudici per decidere le cause in corso e dalle stesse sentenze dei grandi tribunali), sono i generi letterari tipicamente giuridici ai quali attingere per ricavare le linee essenziali della disciplina del fedecommesso in età moderna, a partire dalla proposizione e soluzione di casi concreti effettivamente giunti alla cognizione dei tribunali del tempo³⁸.

Si tratta, in verità, di fonti indagate sinora in modo ripetuto ma sostanzialmente casuale e rapsodico, soprattutto per il periodo tra fine XVI ed inizio XVII secolo³⁹, il cui scavo sarebbe tuttavia prezioso perché consentirebbe di unire gli esiti della grande dottrina giuridica tre-quattrocentesca, elaborata dalla Scuola del Commento, alle sue applicazioni pratiche di lungo periodo, ricostruendo del resto una disciplina nata in Italia, ma sostanzialmente valida per buona parte d'Europa. Tali testi dottrinali (formalmente riconducibili alla nozione di fonti di cognizione, ma nei fatti dotati di efficacia pari a quella di testi di legge, perché usati dai giudici come affidabile *vademecum* per decidere le controversie) erano infatti presenti nelle biblioteche degli esperti di diritto di tutti i paesi europei e venivano usati dalle diverse corti di giustizia senza nessuna preclusione fondata sulla loro provenienza, determinando il formarsi di una giurisprudenza propriamente transnazionale⁴⁰.

La carenza di informazioni desunte direttamente da tali fonti discende da una pluralità di fattori concorrenti: per un verso, occorre ricordare il prevalente interesse tradizionalmente manifestato dalla storiografia giuridica, sulle orme di Savigny, per l'età dei Glossatori, alla ricerca dei legami tra dottrina bolognese e diritto romano e in ossequio al vecchio dogma della preminenza della indagine sulle origini nella ricostruzione storica di ogni istituto giuridico e delle dottrine ad esso relative; d'altro lato, tale impostazione, sostanzialmente ottocentesca ma ancora ben viva e praticata in pieno Ventesimo secolo, si è poi tramutata, quasi senza soluzione di

³⁷ È innanzitutto ad essa, infatti, che attinge un colto e sensibile studioso quale Biagio Brugi, buon conoscitore della scienza giuridica cinque-seicentesca, per ricostruire con grande efficacia i lineamenti dell'istituto: B. BRUGI, *Fedecommesso. Diritto romano, intermedio, odierno*, in *Il Digesto Italiano*, XI/1, Torino 1895, pp. 588-660, 623-638 per il Medioevo e la dottrina di diritto comune. Un profilo dell'istituto di qualche utilità si legge anche in R. TRIFONE, *Il fedecommesso. Storia dell'Istituto in Italia*, I, (*Dal diritto romano agli inizi del sec. XVI*), Napoli 1914, specie pp. 81-144.

³⁸ Si vedano, in merito soprattutto alla *communis opinio*, vera chiave di volta del maturo diritto comune, G. ROSSI, «*Del modo di deferire all'autorità de' dottori: scienza giuridica e "communis opinio doctorum" nel pensiero di Giovan Battista De Luca*, in *A Ennio Cortese*. Scritti promossi da D. MAFFEI e raccolti a c. di I. BIROCCHI, M. CARVALE, E. CONTE, U. PETRONIO, I-III, Roma 2001, III, pp. 176-203; U. PETRONIO, *Giuristi e giudici tra scoperta e invenzione del diritto in età moderna*, in *Il diritto tra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*. Atti del Convegno Internazionale della Società Italiana di storia del diritto (Napoli, 18-20 ottobre 2001), a c. di M.G. DI RENZO VILLATA, Napoli 2003, pp. 431-462.

³⁹ Una eccezione di rilievo nella scarsità di studi qui rilevata è data dal lucido e ben documentato saggio di M.C. ZORZOLI, *Della famiglia e del suo patrimonio: riflessioni sull'uso del fedecommesso in Lombardia tra Cinque e Seicento*, in "Archivio Storico Lombardo", 115, 1989, pp. 91-148 nonché in *Marriage, Property and Succession*, cit., pp. 155-213.

⁴⁰ Rapide ma puntuali ricognizioni complessive sulla giurisprudenza pratica in A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, cit., pp. 155-171; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 296-308 (con ulteriore bibliografia).

continuità, nell'interesse precipuo per l'analisi ravvicinata delle cause per le quali il ricorso alle sostituzioni fedecommissarie è entrato in crisi nel pieno Settecento e delle modalità che ne hanno determinato il superamento⁴¹: si è prestata così attenzione soprattutto alle critiche demolitrici rivolte nel corso del XVIII secolo contro la pratica fedecommissaria da parte di alcuni autori che si dimostrano attenti osservatori della realtà socio-economica e giuridica dell'Europa del loro tempo (ricordiamo, per l'Italia, i nomi celebri di Muratori, Beccaria, Verri, Longo⁴², Genovesi, Filangieri). Le parole d'ordine illuministiche, coniate e diffuse dalle avanguardie di una 'intelligenza' che osserva partecipe i molteplici segni di novità provenienti dalla società europea in rapido mutamento, hanno investito in pieno anche le strutture giuridiche portanti del mondo d'*Ancien Régime* né hanno certo risparmiato il fedecommissario, individuato quale efficacissimo e deleterio strumento di immobilizzazione dei patrimoni e quindi primario fattore di stagnazione economica e di conservazione sociale, freno alla libera esplicazione delle migliori energie in campo imprenditoriale, vincolo intollerabile alla libera disponibilità dei beni, inconciliabile con la nuova concezione della proprietà, espressa in termini di piena sovranità sulle cose oggetto di dominio, ed insieme con l'idea che la libertà politica e giuridica dell'individuo si misuri sulla sua libera capacità d'intrapresa economica. Accanto a tali teorizzazioni volte a perorare un'azione riformatrice sul piano economico e giuridico, destinata infine a sfociare in un mutamento politico capace di agevolare l'avvicendamento della borghesia imprenditoriale alla nobiltà nel controllo dei fattori di produzione, si sono poi studiati i concreti interventi legislativi che in tutto il continente hanno progressivamente limitato e quindi pressoché annullato il ricorso alla sostituzione fedecommissaria⁴³ così come conosciuta tra Cinque e Seicento, riconducendola infine nell'età dei codici alla circoscritta *ratio*, in parte coincidente con quella romana, di strumento residuale di sostegno, in situazioni limite, di individui in stato di incapacità permanente.

Le scelte metodiche, opposte ma convergenti nei risultati, di privilegiare lo studio dell'età delle origini ovvero di focalizzare l'attenzione sul momento di svolta settecentesco, denso di premonizioni rivoluzionarie ed immediata radice del mondo contemporaneo, come tale anche ideologicamente più vicino alle scelte della società odierna, si sono invero giovate del generale e ben radicato pregiudizio circa la ridotta caratura scientifica dei giuristi attivi tra il tardo XVI ed il XVII secolo in Italia, esteso senza sfumature né cautele alla letteratura tecnica prodotta in questa epoca; la qualificazione di questi secoli come di un periodo di sensibile decadenza del sistema di *ius commune*, sfociato poi in aperta crisi, accompagnata dalla decisa svalutazione delle opere prodotte in quest'epoca dalla scienza giuridica, bollate in blocco come esiti trascurabili e pedanti di un processo di progressiva accentuata pragmatizzazione ed involuzione della giurisprudenza, che si dimostra in Italia incapace di

⁴¹ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Sul fedecommissario nella Lombardia teresiana*, in *Studi in onore di A. Amorth*, I-II, Milano 1982, II, pp. 425-447, ora in IDEM, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 439-459.

⁴² Significativi gli scritti consegnati alle pagine de *Il Caffè* dai maggiori esponenti dell'illuminismo lombardo: cfr. *«Il Caffè» 1764-1766*, a c. di G. FRANCONI, S. ROMAGNOLI, Torino 1993.

⁴³ Si veda, ad es., la recente monografia di C. BONZO, *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommissario nel Piemonte sabauda settecentesco*, Torino 2007.

rigenerarsi e di elaborare dottrine che non siano completamente appiattite sulla pedissequa lettura della prassi, ha distolto gli studiosi dall'approfondire lo studio di quell'ingente produzione di *tractatus*⁴⁴, *consilia*, raccolte di sentenze⁴⁵ che, pur peccando di mancanza di originalità, consente proprio per questo di attingere alla dimensione del diritto effettivamente praticato in un tempo e un luogo determinati. Tale giudizio negativo, indice di un insufficiente sforzo di storicizzazione e della vischiosa permanenza nella mentalità corrente (anche) degli storici degli *slogans* illuministici, con una conseguente visione in bianco e nero dell'evoluzione storica degli ultimi secoli, all'insegna di un'idea di "progresso" da identificare con il presente, ha di fatto impedito di acquisire sufficienti dati sui contenuti del diritto vivo, della *law in action*, vigente in larga parte dell'Europa continentale fino alle soglie della Rivoluzione Francese ed oltre.

Naturalmente, molti elementi oggettivi militano a favore dell'opinione tradizionalmente negativa sul tardo *mos italicus*, a cominciare dalla ripetitività dei metodi di lavoro e dei contenuti e dal sensibile scadimento della capacità di originale inquadramento teorico dei fenomeni giuridici oggetto di analisi che si riscontra anche nelle trattazioni dei migliori giuristi. Quella scarsa originalità è determinata anzitutto dalla convinzione che il *doctor iuris* renda un migliore servizio ai pratici ai quali si rivolge offrendo un aggiornato *status quaestionis* sui punti controversi della disciplina dei vari istituti piuttosto che perdersi dietro le proprie personali elucubrazioni teoriche, per definizione opinabili e prive di qualsiasi valore vincolante per i giudici, indotti al contrario ad accogliere quelle tesi che si presentano quali *opiniones communes* ed a conformarvisi in sede di definizione dei processi. Per questo motivo, entro un sistema delle fonti del diritto che soffre di una cronica carenza di certezza e che non può ancora contare sulla presenza e sull'intervento effettivo e generalizzato del legislatore per colmare le lacune normative e per superare i dubbi interpretativi sorti su una disciplina in gran parte consuetudinaria ed ormai plurisecolare, il ragionevole rimedio escogitato dai dottori è quello di indicare le opinioni accolte dalla maggior parte dei migliori giuristi come affidabile surrogato di norme di legge che non esistono (o che sono ambigue e di contenuto incerto), per cercare di costringere la giurisprudenza pratica a seguire regole in qualche misura predeterminate, sia pure per via d'interpretazione dottrinale, riducendo il ricorso all'*arbitrium iudicis* entro limiti fisiologici ed accettabili ed incanalandone in qualche modo gli esiti⁴⁶.

⁴⁴ Un nutrito elenco della ricchissima letteratura cinque-seicentesca di taglio monografico è offerto in E. HOLTHÖFER, *Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a c. di H. COING, II, *Neuere Zeit (1500-1800). Das Zeitalter des gemeinen Rechts*, I, *Wissenschaft*, München 1977, pp. 324-409.

⁴⁵ Circa queste fonti, per un quadro d'insieme cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, nel cap. 3: *I grandi tribunali d'Ancien Régime e la motivazione della sentenza*, pp. 85-183 e nel cap. 4: *I giuristi consulenti d'Ancien Régime*, pp. 185-209, corredati di indici delle relative raccolte: pp. 211-235 e 237-254 (si tratta in realtà di saggi composti nei primi anni '70 e pubblicati in lingua tedesca nel 1976, nella parte II del II volume dello *Handbuch* curato da Helmut Coing).

⁴⁶ Mette bene a fuoco il problema della ricerca di un rimedio endogiuridico, che non muti formalmente il sistema delle fonti e non postuli l'intervento "superiore" ed "esterno" del legislatore, L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, pp. 164-199.

Di fronte ad esigenze oggettive di tenuta del sistema, che rischia altrimenti lo sfaldamento e la degenerazione nel caos, seguendo una richiesta di maggiore certezza che sale esplicita dalla prassi quotidiana del foro, il giurista di cattedra non sa abbracciare miglior partito della cernita diligente e completa delle opinioni avanzate nel tempo sulle singole questioni, per rappresentare (nel migliore dei casi) in maniera fedele ma pedissequa le conclusioni cui la migliore dottrina è giunta sulle varie questioni. Tra i maggiori inconvenienti di tale atteggiamento occorre registrare la renitenza del ceto dei giuristi ad accettare l'idea di una costante necessaria sperimentazione del nuovo e la connessa alea della ricerca in proprio di strade ancora non tracciate; il peccato capitale consiste nella incapacità (che, forse, nei migliori diviene consapevole abdicazione ad un compito troppo arduo e rischioso) di elaborare in modo autonomo rispetto alla tradizione, ove occorra, risposte inedite capaci di soddisfare la domanda di disciplinamento emergente dalla società moderna, che sollecita costantemente il diritto a produrre regole di comportamento aggiornate e calibrate sul presente e non aprioristicamente tributarie di un passato autorevole ma non più attuale. La defatigante lettura delle prolisse argomentazioni tecniche degli autori cinque-secenteschi, tessute quasi esclusivamente con il filo delle opinioni altrui, ci immerge in un mondo artefatto che pare quasi, ingannevolmente, aver fermato lo scorrere del tempo e l'evolvere della vita associata, in un forsennato tentativo - destinato inevitabilmente al fallimento - di perpetuare artificialmente la validità di soluzioni ed assetti del passato, pur se asseverati e garantiti dall'esperienza, sacrificando quasi del tutto in tal modo la libera ricerca di nuove risposte e determinando un insensibile ma progressivo ed inesorabile distacco tra il mondo del diritto e le esigenze e le aspirazioni della parte più viva della coeva società civile⁴⁷.

Nelle pagine di questi giuristi si ritrova senza dubbio un'eco fedele e partecipata della vita quotidiana, rappresentata nei suoi mille casi e nelle sue molteplici sfaccettature, ma il problema di fondo, che ne determina infine il carattere provvisorio ed asfittico, riguarda la rinuncia della *scientia iuris* ad elaborare ancora, come in passato, uno schema ordinante in grado d'interpretare efficacemente la realtà e di riconoscere i segni di un ordine superiore da riprodurre con intelligente sagacia nella dimensione immanente della storia⁴⁸; la giurisprudenza sembra insomma aver smarrito la capacità di radicare le proprie dottrine nella dimensione infrastrutturale del vivere associato, esaurendosi nello sforzo titanico e sempre frustrato d'inseguire le mille manifestazioni contingenti della vita sociale e di fornire loro regole di volta in volta adeguate alle mutevoli circostanze (epperò insoddisfacenti perché non più iscritte in un genuino sforzo di comprensione del reale e del suo divenire). In tale inane rincorsa, priva di discernimento perché non informata a principi interpretativi che attingano alla natura stessa delle cose ma distratta dai cangianti epifenomeni

⁴⁷ Per un'analisi più approfondita di questi temi ci permettiamo di rinviare a G. ROSSI, *La «communis opinio doctorum». Lacune della legge, certezza del diritto e decisione del giudice*, Torino in preparazione.

⁴⁸ Di un *ordo iuris* fondativo dell'assetto profondo di ogni società e della vocazione della scienza giuridica a riconoscerlo e promuoverlo parla, con riguardo all'esperienza giuridica medievale, P. GROSSI, *Alla ricerca dell'ordine giuridico medievale*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 67, 1994, pp. 5-26; nonché, più distesamente, IDEM, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, *passim*.

dell'evoluzione storica, la scienza giuridica smarrisce il senso profondo della propria missione e perde in definitiva la sua ragion d'essere.

3. In concreto, prenderemo qui in esame anzitutto un testo particolarmente significativo nel panorama della letteratura giuridica del pieno diritto comune: si tratta infatti del celebre trattato sulle presunzioni di Iacopo Menochio, giurista tra i più reputati del suo tempo⁴⁹. Nato a Pavia nel 1532 ed ivi addottoratosi nel 1556, Menochio fu prima professore a Pavia, fino al 1561, poi a Mondovì, quindi a Padova dal 1566 al 1588 (subentrando a Tiberio Deciani, alla morte di questi, occorsa nel 1582, sulla prima cattedra di diritto civile) e di nuovo a Pavia fino alla morte, sopraggiunta nel 1607. Nominato membro del Senato di Milano nel 1592, già l'anno successivo ottenne l'importante carica di Presidente del Magistrato dei redditi straordinari, che ricoprì per dieci anni. La sua opera (*De praesumptionibus, conjecturis, signis et indiciis*)⁵⁰, conclusa nel 1575 e poi edita varie volte anche nel secolo seguente e perfino nel Settecento, focalizza l'attenzione sulle presunzioni utilizzabili nei diversi campi, in presenza di difficoltà interpretative nate dalla mancanza di una disciplina espressa ovvero dalla sua oscurità od ambiguità; essa rappresenta quindi, esattamente entro il quadro involutivo delle fonti sin qui descritto, una guida preziosa per avvocati e giudici, che possono così integrare le norme positive disponibili con altre e ulteriori, ricavate presuntivamente da quelle, sulla base di una valutazione fondata sulla probabile volontà dell'autore della norma da integrare/interpretare, al fine della sua applicazione (con l'avvertenza che può trattarsi non soltanto di leggi bensì, ancor più spesso, di regole giuridiche poste dai privati nei loro atti, frutto dell'esercizio della loro autonomia negoziale: contratti, donazioni, testamenti, e così via).

In particolare, il libro IV del *De praesumptionibus* contiene ben 202 *quaestiones* sugli atti di ultima volontà: *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis, quae circa ultimas dispositiones, et voluntates morientium versantur*⁵¹. Tali questioni sono dedicate anche, in buona parte, ad indicare il modo in cui dovevano venir lette le clausole testamentarie istitutive di fedecommissi. Dopo essersi occupato a lungo dei vari tipi di sostituzione (pupillare, volgare, *compendiosa*, reciproca, secondo una terminologia e

⁴⁹ Per notizie biografiche sul Nostro si vedano le *Note autobiografiche*, pubblicate in L. FRANCHI, *Memorie biografiche di Giacomo Menochio*, in *Contributi alla storia dell'Università di Pavia pubblicati nell'XI centenario dell'Ateneo*, Pavia 1925, pp. 327-354. Il suo pensiero è stato sin qui indagato episodicamente, su specifici e circoscritti aspetti; cfr. in specie: C. BERETTA, *Jacopo Menochio e la controversia giurisdizionale milanese degli anni 1596-1600*, in "Archivio storico lombardo", 103, 1977, pp. 47-128; IDEM, *Jacopo Menochio giurista e politico*, nel "Bollettino della Società pavese di storia patria", 90, 1990, pp. 245-277; C. VALSECCHI, *L'istituto della dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i Consilia di Iacopo Menochio*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 67, 1994, pp. 205-282; EADEM, *Jacopo Menochio e il giurisdizionalismo tra Cinque e Seicento*, in "Studia Borromaeica", 14, 2000, pp. 93-116; C. DANUSSO, *La compartecipazione criminosa nel pensiero di Jacopo Menochio*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a c. di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, I, Milano 2003, pp. 655-712.

⁵⁰ L'edizione da noi usata è la seguente: JACOBI MENOCHII IURISCONSULTI PAPIENSIS REGII DUCALISQUE SENATORIS... *De praesumptionibus, conjecturis, signis et indiciis commentaria, in sex distincta libros & recens in lucem edita...*, Genevae 1685.

⁵¹ Si tratta del libro di gran lunga più corposo, contenente il maggior numero di *quaestiones, praesumptiones* o *argumenta* che dir si voglia, la cui trattazione occupa ben 643 pagine nell'edizione da noi consultata, a tangibile conferma della proverbiale complessità della materia successoria.

una casistica in parte ripresa dalle fonti romane ma arricchita e notevolmente complicata dalla prassi tardomedievale) Menochio affronta la *summa divisio* tra *substitutio directa* e *substitutio obliqua et fideicommissaria*, passando ad analizzare i più frequenti quesiti in tema di fedecommissario. Così, nella *praes.* 66 si afferma il principio della preferenza dell'ordinamento per la sostituzione diretta, proprio a causa dell'obbligo di conservare per restituire posto a carico dell'erede, poiché «*substitutio directa est favorabilior obliqua, cum haec ipsa obliqua contineat onus restitutionis et consequenter odiosa est*»⁵². Non ricorrerebbe quindi la presunzione a favore della sussistenza del fedecommissario, anche sulla base del richiamo alla contraria presunzione secondo la quale si deve ritenere che il testatore intenda gravare il meno possibile l'erede («*cum praesumptio iuris fit, testatorem velle minus gravare haeredem quam fieri possit*»)⁵³.

Data l'impostazione dell'opera, che peraltro rispecchia fedelmente le difficoltà incontrate in materia dalla prassi, i dubbi scaturiscono dal tenore delle clausole testamentarie, non sufficientemente chiare ed inequivoche e pertanto bisognose del ricorso a criteri ermeneutici che, in via presuntiva, mirano a ricostruire ciò che probabilmente il *de cuius* intendeva dire e lo scopo che egli desiderava raggiungere. Il fulcro del lavoro del giurista consiste dunque nella individuazione dell'*id quod plerumque accidit*, sulla cui base arguire ragionevolmente per via induttiva la volontà espressa in modo manchevole ed imperfetto nel testamento. Ciò che colpisce maggiormente il lettore che abbia familiarità con la letteratura giuridica risalente ai maestri tre-quattrocenteschi è la pressoché totale rinuncia del giurista a svolgere un'attività interpretativa fondata sulla preliminare enucleazione della definizione dei vari istituti, per poterne poi trarre le dovute conseguenze sul piano della disciplina delle varie fattispecie concrete, secondo l'insegnamento offerto da Bartolo, Baldo, Paolo di Castro e dagli altri maggiori esponenti della Scuola del Commento. Ciò è indizio certo del fatto che il dottore cinque-seicentesco non ragiona più in termini di (raggiungimento della) verità ma di mera probabilità e non ha più fiducia nell'impiego dei propri tradizionali strumenti epistemologici per comprendere e qualificare *sub specie iuris* il reale; di conseguenza è costretto ad affidarsi interamente a congetture probabilistiche che, in quanto tali, sono esposte all'alea dell'errore e che, proprio per questo, sono continuamente e costitutivamente sottoposte a contestazione ed abbisognano, per converso, di una sempre nuova e mai definitiva validazione, in una ricerca spasmodica e vana (oltre che, in fondo, strumentale) della regola perfettamente calzante per il singolo irripetibile caso di specie.

Non mancano, naturalmente, anche tentativi di individuare principi ermeneutici generali con riguardo ad alcuni problemi centrali e ricorrenti, a cominciare da quello relativo al dubbio se il testatore, in presenza di parole ambigue da lui usate nel te-

⁵² JACOBI MENOCHII... *De praesumptionibus, conjecturis, signis et indiciis commentaria...*, cit., lib. IV, *praes.* 66, pp. 166-167: 166B, n. 3.

⁵³ *Ibid.*, n. 4. A tale conclusione l'autore giunge, naturalmente, dopo aver elencato una serie di autorità concordi in tal senso e da essa parte poi per svolgere alcune *extensiones*, atte ad ampliare considerevolmente la portata del principio inizialmente affermato. Così, il favore per la sostituzione diretta s'impone per via presuntiva in presenza d'una *substitutio reciproca*, di una *dubia*, di una a favore del pupillo minore d'età, di una *substitutio exemplaris*, infine di una militare (*ibid.*, nn. 5-10). Al contrario, la presunzione s'inverte ove sia aggiunta una *clausula codicillaris* (n. 11).

stamento, abbia voluto o meno prevedere un fedecommesso (*praes. 67: Fideicommissum a testatore relictum atque constitutum non praesumi. Et ibidem quales esse debeant coniecturae, ut praesumi illud possit*⁵⁴): Subito dopo, tuttavia, l'autore detta una serie di congetture di segno opposto che, per quanto di minore portata, finiscono quasi con il vanificare il principio generale. Il punto è ovviamente centrale e vi si dedica particolare attenzione, elencando con puntiglio le molteplici presunzioni che militano a favore dell'esistenza del fedecommesso (la *praes. 68* ne elenca ben 15: *fideicommissaria substitutio a testatore facta, an et quando ex praesumpta eius voluntate et mente facta dicatur*⁵⁵). Stabilito che il testatore ha inteso prevedere un fedecommesso, possono sorgere in sequenza una serie di altri quesiti problematici, poiché la regola interpretativa fondamentale, ammesso che ve ne sia una, è quella della inevitabile e consustanziale incertezza sulla reale volontà del *de cuius*, a causa della difficoltà (se non della impossibilità) dei *verba* di restituire correttamente e fino in fondo la *voluntas* del soggetto. Uno iato, quello tra forma assunta dalla lettera delle disposizioni testamentarie e intenzione effettiva, almeno in parte ineliminabile e senz'altro approfondito dalla imperizia dei testatori e dei notai che li assistono: di conseguenza si giunge all'esito paradossale della possibilità/doverosità di dubitare sistematicamente del vero significato di ogni clausola conservata in un atto di ultima volontà; l'indagine della vera volontà del testatore, sovente celata dalle improprie formule maldestramente impiegate, finisce per essere condotta in ogni caso, anche ove non paia sussistere motivo, sul presupposto di un onnipresente divario tra la volontà e la veste formale da quella assunta nel documento. Ne discende, con ogni evidenza, una moltiplicazione dei dubbi interpretativi, spesso destituiti di reale fondamento, ed una esplosione del contenzioso, posto che ciascuno dei litiganti, secondo i propri interessi contingenti, può appoggiare la sua tesi su argomentazioni verosimili, di volta in volta perorando la necessità di stare alle parole del testamento ovvero di cercare dietro e, al limite, contro di esse l'effettivo volere del suo autore. Si veda il *thema* della *praes. 69: fideicommissi onus quando ex praesumpta mente testatoris repetitum seu continuatum censeatur ab intestato patre in filios substitutos, et alios deinde vocatos*⁵⁶; quello della *praes. 71: filii ordine successivo vocati post eorum parentes, an et quando per vulgarem substitutionem, vel per fideicommissariam vocati praesumantur, diligens satis et accurata explanatio*⁵⁷; quello della *praes. 73: substitutio fideicommissaria an et quando extendatur de casu ad casum, de persona ad personam, et de tempore ad tempus, ex praesumpta testatoris voluntate, brevis sed clara explanatio*⁵⁸.

Un comprensibile aspetto di grande rilevanza pratica e sicuro fomite di controversie concerne le eccezioni ammesse al divieto di alienare i beni della successione; Menochio si sofferma partitamente su alcune ipotesi significative, quali l'obbligo di dotare la figlia o la sorella, ovvero quello di restituire la dote alla moglie in caso di scioglimento del matrimonio, la possibilità di vendere i beni per far fronte alle spese per gli alimenti, ovvero per riscattare il figlio prigioniero o per pagare le pene pecu-

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 167-170.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 170-173.

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 173-176.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 181-188.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 191-192.

niarie del figlio altrimenti incarcerato per i suoi delitti (*praes.* 189-192⁵⁹). Infine, una causa di depauperamento del patrimonio può derivare dalla detrazione di una sua quota a favore dell'erede istituito a titolo di Falcidia o Trebellianica, con il conseguente tentativo di enucleare plausibili congetture che postulino la volontà del testatore di vietare tali dolorose decurtazioni patrimoniali (*praes.* 198⁶⁰).

Basta scorrere i temi delle questioni messe a fuoco dal Menochio per comprendere il circolo vizioso nel quale la dottrina e soprattutto la prassi si dibattono: le congetture coniate per dare maggiore certezza alla interpretazione dei testamenti divengono esse stesse causa ed origine di ulteriori dubbi e richiedono poi l'enucleazione di ulteriori congetture e presunzioni per farvi fronte. Alla fine, il pratico (e segnatamente il giudice) si trova a disporre di un arsenale ricchissimo di strumenti da utilizzare a suo piacimento per giungere a qualsivoglia conclusione, che potrà sempre considerarsi plausibile ma, per converso, non sarà mai definitivamente acclarata come vera. La conseguenza ultima di tale impostazione data al problema è il fallimento di ogni tentativo di delimitare il campo delle soluzioni possibili e predeterminare in punto di diritto quella valida, con il risultato di consegnare di nuovo al giudice un incondizionato *arbitrium* nella decisione della causa. Un'identica parabola conoscerà anche la individuazione delle opinioni comuni, ben presto troppo numerose e contraddittorie per poter efficacemente vincolare il giudice.

La materia prima alla quale attingono i trattatisti per le loro ricognizioni ordinate e tendenzialmente onnicomprensive è fornita soprattutto dai *consilia*: pareri resi dai dottori al fine di prefigurare la soluzione di controversie giudiziali in corso, su richiesta delle parti in causa: da tali pareri, che pure presentano l'ovvio limite di esporre tesi che non possono che essere, per definizione, di parte, si estrae il succo giuridico che può servire anche per altri casi analoghi, cioè le dottrine proposte ed i passi normativi allegati a supporto, mediante un sapiente e paziente lavoro di decontestualizzazione dei singoli elementi del ragionamento tecnico-giuridico, resi in tal modo atti a nuovi impieghi in altri e diversi casi. In tal modo, del resto, è possibile superare l'ovvia obiezione che può muoversi al ricorso assai diffuso operato dai giuristi della prima modernità alla letteratura consiliaristica, relativa al fatto che quei *responsa* che gli autori pur qualificano solennemente come dati *pro veritate*, secondo una petizione di principio destituita sovente di ogni verosimiglianza, sono al contrario scaturiti dall'attribuzione al dottore di un incarico ben retribuito per sostenere le tesi della parte richiedente, con il conseguente ed evidente interesse del giurista di non scontentare chi gli ha commissionato il *consilium* e lo sforzo di reperire dunque *argumenta* a suo favore, anche a costo non di rado di sacrificare la bontà dell'argomentazione e di sposare tesi di dubbio valore. Le critiche a tale sistema, avanzate *apertis verbis* alla metà del Cinquecento da un giureconsulto dell'autorevolezza di Andrea Alciato, non dissuadono la maggior parte degli uomini di legge dal confidare nelle raccolte edite di *consilia* onde ricavarne materiali già pronti all'uso per coniare *communes opiniones* e da lì trarre, al bisogno, *argumenta*, *coniecturae* e *praesumptiones* utili per l'applicazione alle più svariate fattispecie. I responsi, per essere autorevoli, devono citare la posizione di altri dottori, espressa a sua volta nei loro pareri, e ri-

⁵⁹ *Ibid.*, rispettivamente alle pp. 556-580, 580-586, 586-588 e 588-589.

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 606-612.

farsi ad opinioni comuni conformi, mentre coloro che formulano queste ultime attingono appunto ai *consilia* per verificare che l'opinione sia davvero recepita dalla dottrina (ed insieme sperimentata con successo nella prassi): in tal modo si realizza una sorta di testacoda, con gli stessi autori che, in quanto estensori di pareri destinati al circuito delle diffusissime edizioni a stampa di tale genere letterario, impersonano contemporaneamente il ruolo di fruitori di *communes opiniones* e di cooperatori alla loro costruzione ed emersione.

Non sorprenderà, allora, che Iacopo Menochio sia stato anche un celebrato e prolifico estensore di *consilia*, conservatici in mole davvero insolita ed imponente: i suoi pareri furono infatti editi in ben 13 volumi, in numero di quasi 1300, tra il 1573 e il 1616 e poi ripubblicati più volte, con grande successo presso il pubblico dei pratici. Un'attività redditizia, praticata in parallelo a quella della docenza universitaria, a sua volta necessaria per acquistare quella fama ed autorevolezza, che sarebbe stata poi spendibile nella consulenza.

Lo stesso profilo e, in parte, le stesse esperienze, di professore universitario e di giurista attento ai risvolti della prassi, segnano anche la fisionomia intellettuale di un altro grande autore cinquecentesco, Tiberio Deciani (1509-1582), anch'egli professore a Padova (ed anzi per non pochi anni ivi collega del più giovane Menochio) e reputatissimo consulente⁶¹. La raccolta dei suoi pareri legali (edita postuma in 5 volumi, per un complesso di quasi 500 consigli, ma già pubblicata nel 1579 a Venezia in una prima edizione parziale, comprendente i soli primi tre volumi, a cura dello stesso Deciani), fu senz'altro una delle più significative dell'epoca ed in essa si trovano numerosi scritti dedicati ad intricatissime cause scaturite proprio dalla contestata applicazione di fedecommissi. Del resto, come era risaputo (tanto da divenire argomento polemico tipico nelle pagine dei critici settecenteschi del ricorso allo strumento fedecommissario), le cause innescate da liti in materia di successioni erano senza dubbio le più complesse e di conseguenza le più lunghe, nonché le più lucrose per i giuristi che vi erano a vario titolo impegnati. Basti, su questo punto, la requisitoria circostanziata formulata da Ludovico Antonio Muratori nei suoi *Dei difetti della giurisprudenza* (1742), operetta misurata nei toni e lontana dalle invettive e dagli anatemi scagliati dagli illuministi della generazione successiva ma ugualmente assai dura verso molti caratteri tipici del tardo diritto comune. Nel Cap. XVII, in cui tratta *De i fideicommissi, maggioraschi, primogeniture, e sustituzioni*⁶², egli dà un giudizio assai severo sul ricorso generalizzato al fedecommissario, indicando tra le cause di tale favore l'interesse economico dei giureconsulti a non far inaridire una copiosa fonte di lauti guadagni:

mettete un po' la testa nel Foro, ed osservate, di che si tratti, di che si disputi. Per lo più d'una sostituzione, d'un fideicommissario, di un maggiorasco, di una primogenitura.

⁶¹ Su questo autore (trascurando i contributi sul suo contributo alla scienza criminalistica moderna, che qui non rileva) si vedano, oltre al risalente scritto di A. MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582), lettore di diritto, consulente, criminalista*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", VII, 1934, pp. 135-202 e 312-387; la 'voce' di E. SPAGNESI, *Deciani, Tiberio*, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, 33, Roma 1987, pp. 538-542; ed i saggi raccolti nel recente volume miscelaneo *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a c. di M. CAVINA, Udine 2004.

⁶² L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Milano 1958, cap. XVII, pp. 199-209.

Questo è il podere più fruttuoso d'ogni altro per gli avvocati, procuratori, notai, e giudici, perchè più spesso che per altri affari insorgono liti a cagion delle successioni, e de' testamenti per sè stessi imbrogliati, o che i sottili legisti cercano d'imbrogliare col loro gran sapere. E non v'ha dubbio, che se fossero tolti di mezzo tanti legami delle eredità, si sminuirebbe di molto la folla a i tribunali, e la pitanza a i giurisconsulti.

ed ancora, poco dopo:

So ben io, che questa sinfonia non può essere gradita da chi si pasce de i proventi del Foro, nè vedrebbe volentieri riformato in questa parte il mondo, perchè a i più torna il conto, che il mondo cammini così. Le sustituzioni e i fideicommissi già dicemmo essere il più ricco e fruttuoso podere, che s'abbiano avvocati, procuratori, e tribunali. Baldo, per attestato di Guido Panciroli, nelle sole liti di sustituzioni guadagnò quindici mila scudi d'oro⁶³.

Seguire per sommi capi alcune di queste controversie e le soluzioni sposate dal Deciani (e dunque autorevolmente consigliate al giudice) offre l'occasione di verificare l'effettiva portata pratica di quanto risulta dal testo del Menochio, pressoché coevo alla pubblicazione dei *consilia* deciani.

In effetti, come facilmente prevedibile, i responsi dedicati ai tanti problemi posti nella pratica dalle sostituzioni fedecommissarie sono molto numerosi e propongono una compiuta galleria di interrogativi sulla interpretazione delle relative clausole testamentarie. Basti ricordare qui il lunghissimo *cons.* I del primo volume della raccolta, dato a Padova il 1 marzo 1558, che si estende per ben 45 pagine *in folio* e che è preceduto da un ricco *summarium* ripartito in 400 *puncta*⁶⁴.

In esso la fattispecie concerne appunto la corretta interpretazione/applicazione di un testamento, steso da un *Magnificus D. Franciscus Senior de Portis*, il 28 luglio del 1404: questi istituiva eredi i propri figli maschi nascituri, legittimi e naturali, attribuendo loro, se plurimi, l'eredità in parti eguali, dovendosi contentare le figlie femmine di un legato di 500 ducati d'oro ciascuna a titolo di dote. Il testatore prevedeva inoltre che in caso di morte di una delle figlie dovesse aver luogo la sostituzione dei figli maschi o, in mancanza, dei propri fratelli Bartolomeo e Simeone. Nell'eventualità, poi, della morte del figlio o dei figli senza figli maschi, Francesco ordinava la sostituzione degli altri figli superstiti e dei loro discendenti maschi, *in stirpes et non in capita*, ovvero, in mancanza di essi, dei suddetti fratelli. Da ciò, la previsione della clausola recante l'obbligo a carico dell'erede di turno di restituire intatto il patrimonio ereditario ai sostituti, senza gravami e senza alcuna detrazione della quarta, della legittima, ovvero della Trebellianica o della Falcidia:

⁶³ *Ibid.*, pp. 202 e 208. L'autore tornerà poi sul tema nel 1749, lodando (tanto da volerne riprodurre addirittura integralmente il testo) la legge introdotta nel Granducato di Toscana nel 1747 limitativa dei fedecommissi: L.A. MURATORI, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, a c. di C. MOZZARELLI, Roma 1996, cap. X, pp. 74-80.

⁶⁴ *Responsorum clariss. ac celeberrimi iuris vtriusque consultissimi D. Tiberii Deciani Utinensis comitis Lateranensis equitis splendidissimi... volumen primum...*, Venetiis 1579, *cons.* I, pp. 1-54.

Magnificus D. Franciscus Senior de Portis, ann. 1404. XXVIII Iulii, suum condidit testamentum, in quo, in omnibus suis bonis, etc. sibi haeredes instituit filios suos nascituros ex quacunque domina, legitimos et naturales, tam ipso vivente, quam mortuo, unum, vel plures. Si masculi fuerint aequalibus portionibus.

Si vero foeminae fuerint, legavit, et dari iussit de bonis suis per haeredes suos ducatos 500. auri pro quaque, computatis arisiis condecantibus, et hoc pro dote ipsarum, in quibus illas haeredes instituit, iubens eas esse tacitas et contentas.

Et si contingeret, quod aliqua dictarum filiarum nasciturarum decesserit in pupillari aetate, vel postea quodocunque, ei, vel eis, et cuilibet ipsarum, pupillariter, vulgariter, compendiose et per fideicommissum substituit praedictos filios suos nascituros, vel ipsorum filios, et descendentes masculos legitimos et naturales; si ipsi non essent, in stirpes, et non in capita.

Et si tunc non forent aliqui de dictis filii, aut eorum filiiis descendentibus ut supra, substituit Bartholomaeum et Simeonem de Portis, fratres dicti testatoris, vel ipsorum filios, et descendentes liberos masculos: si ipsi non essent, in stirpes et non in capita.

Sed si contingeret quemcunque filium sibi nasciturum, ipso vivente, vel defuncto, in pupillari aetate decedere, vel postea quodocunque sine filiis masculis, eisdem defunctis substituit, et haeredes esse voluit caeteros filios suos superviventes, et eorum descendentes liberos masculos, sic et taliter, quod eorum haereditas deveniat in substitutos, sine aliqua detractioe alicuius quartae, legitimae, seu Trebellianicae, vel Falcidiae.

Et insuper rogat illos, qui praedictis filiis suis defunctis succederent ab intestato, ut dictam haereditatem suam restituant libere ut supra dixit, praedictis filiis suis substitutis, nullius quartae detractioe facta, ut supra.

Et si contingeret casus, quod praefati omnes filii sui decederent sine liberis et descendentibus masculis legitimis et naturalibus, tunc ultimo morienti substituit, et haeredes esse voluit Bartholomaeum et Simeonem fratres suos, et dictorum filiorum liberos, et descendentes, masculos legitimos et naturales, si ipsi tunc non essent in stirpe semper, et non in capita⁶⁵.

La controversia scaturisce dal fatto che il *de cuius* muore senza essersi sposato e comunque senza aver avuto figli e che l'eredità viene dunque adita dai fratelli Simeone e Bartolomeo, per poi essere divisa tra i loro figli, *in stirpes et non in capita*, come detto, secondo le prescrizioni testamentarie di Francesco, fino a quando un Francesco Maria, pronipote di Simeone, redige testamento, istituendo come propria erede la sorella Laura. Contro questa previsione insorge però un *Magnificus et Excellentissimus quondam Dominus Leonardus posthumus eques et doctor* che, in qualità di discendente del lontano primo testatore, intende far valere l'antico fedecommissario (istituito, come abbiamo visto, con un atto d'ultima volontà di quasi un secolo e mezzo prima) ed ottenere così il rilascio a proprio favore dei beni dell'asse ereditario, ancora soggetti al fedecommissario. Laura resiste contro Leonardo (e poi contro i suoi figli, alla sua morte di costui), opponendo il fatto che la sostituzione fedecommissaria originaria non avrebbe in realtà mai operato. Alla causa prendono parte poi anche altri vari discendenti, assumendo che a vario titolo i loro diritti sull'eredità sarebbero stati indebitamente sacrificati.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 9, *Facti species*, in prin.

Il *punctum iuris*, dunque, concerne anzitutto la operatività della condizione *si sine liberis decesserit* e la possibilità di considerarla avverata anche nel caso in cui non ci siano mai stati figli del *de cuius*. Si noti del resto che la dottrina era addirittura precocemente giunta ad introdurre l'idea che si dovesse presumere tale condizione comunque presente, ritenendola implicita, integrando in tal senso il testamento che in realtà taceva sul punto e postulando che il testatore avesse inteso chiamare il sostituto fedecommissario all'eredità solo in mancanza di propri discendenti diretti (a seconda dei casi figli o figli dei figli)⁶⁶.

Deciani può agevolmente notare come il caso ricordi da vicino quello della celeberrima causa Curiana, di cui ci narra Cicerone nel *Brutus* e nel *De oratore*, che vide avversari Q. Mucio Scevola e L. Licinio Crasso⁶⁷, vertente appunto sulla dicotomia tra *scriptum et sententia*, risolvibile appurando la presunta volontà del testatore, non espressa fedelmente dai *verba* del testamento e, di conseguenza, sulla necessità di pervenire ad un'applicazione che superi il tenore letterale dei *verba*, per tener fede al criterio ermeneutico mirante a salvaguardare la *mens* del testatore (ogniquivolta essa possa essere ricostruita con sufficiente certezza), piuttosto che far prevalere una lettura pedissequa delle clausole, in ossequio ad una impostazione che privilegi su tutto l'esigenza di certezza⁶⁸.

In questa sede non è possibile seguire in modo analitico il dispiegarsi degli *argumenta*, con l'esposizione di *pro* e *contra* relativi alle varie posizioni, diligentemente esposti dal consiliatore; è opportuno comunque notare la piena adesione deciana, come di ogni altro giurista dell'epoca in Italia, anche di quelli più attenti alle novità metodiche del *mos gallicus* e più sensibili al fascino del cultismo transalpino, al tradizionale metodo espositivo d'impianto dialettico, ritenuto il più efficace per raggiungere il fine di un'ordinata esposizione delle *rationes* che militano per l'una o per l'altra soluzione, necessaria per consentire al giudice di prendere cognizione dei termini giuridici della causa e decidere a ragion veduta. Ad ogni tornante argomentativo, inoltre, l'autore sente il bisogno di elencare una nutrita serie di *auctoritates*, tratte perlopiù dalla letteratura consiliaristica più accreditata, conformemente all'uso invalso ormai da tempo. In tal modo, il lettore privo di specifica preparazione tecnica corre il rischio di smarrirsi nei meandri di una esposizione lambiccata, vittima

⁶⁶ Ciò in parallelo a quanto già previsto, sulla base d'identica *ratio*, da una norma del *Codex*, la legge *Si unquam* (C.8,55,8), con riguardo alla donazione a favore di un terzo, posta in essere in assenza di figli del donante, che s'intende revocata nell'ipotesi della loro nascita in un momento posteriore al compimento dell'atto di liberalità, sulla base del criterio della preferenza dei figli rispetto ai terzi nella destinazione dei beni, onde tutelare l'integrità del patrimonio e consentirne la trasmissione in seno alla famiglia. Si veda su tale norma e sulle sue applicazioni concrete l'analisi svolta nel *Tractatus* ad essa dedicato ad opera del magistrato francese André Tiraqueau, dato alle stampe nel 1535 (cfr. G.ROSSI, *Incunaboli della modernità*, cit., pp. 75-81).

⁶⁷ Ci riferiamo ai noti passi del *De inventione*, II,42,122, del *De oratore* I,39,180 e del *Brutus*, 39,145; 52,194-53,198. Altre fonti parlano piuttosto, per analoghe ipotesi, di *scriptum et voluntas* (e.g. QUINTILIANO, *Institutio oratoria*, III,6,43; III,6,61; III,6,88; VII,6,1) ovvero di *verba et voluntas*.

⁶⁸ Sulla *causa Curiana* la letteratura è ampia e non può esser qui richiamata in dettaglio; per una rassegna delle varie posizioni cfr. J.W. TELLEGEN, O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *Law and Rhetoric in the Causa Curiana*, in "Orbis Iuris Romani", 6, 2000, pp. 171-202. Sul tema in generale si vedano almeno G. GANDOLFI, *Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano*, Milano 1966; B. VONGLIS, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968.

del sovrabbondante ed apparentemente caotico ammasso di argomenti e di allegazioni normative e, soprattutto, dottrinali accumulate senza risparmio che arricchiscono (ovvero appesantiscono) il procedere della riflessione del nostro giureconsulto, in ciò del resto nient'affatto originale.

Aggiungiamo, tra i molti possibili, il riferimento al cons. XII, ancora nel I volume⁶⁹, relativo ad un'altra *voxata quaestio* sempre riemergente, non soltanto in campo successorio, avente ad oggetto la possibilità o meno di ricomprendere anche le donne nelle locuzioni generali recanti termini al maschile (come recita l'*argumentum: Conditio ista si sine liberis decesserit an comprehendat foeminas ad exclusionem substituti*). Un quesito quasi topico ma non puramente teorico, visto che molto spesso le incertezze interpretative che ne scaturiscono innescano liti che - data la rilevanza economica degli interessi in gioco - trovano immancabile epilogo in un processo e richiedono pertanto anche il ricorso al *consilium* di un giureconsulto; in questo caso, in virtù della concreta configurazione della fattispecie, Deciani si schiera per una lettura della norma favorevole alle donne:

Licet quaestio illa, an conditio per ista verba concepta si sine filiis, vel liberis decesserit, comprehendat foeminas ad exclusionem substituti varie fuerit per iurisperdentes excitata et secundum varias facti species fuerit etiam et consultum, et iudicatum, cum frequentissime contigerit, ut inquit Paulus cons. 409. in prin. in secundo, quinimo idem Paulus se semper dubium fuisse et timuisse consulere et ideo Riminaldus consilio 223. in prin. in secundo dixit quod difficilis est ista quaestio. Attamen in specie praesentis facti, puto nullam prorsus dubitationem residere posse, quin filiae Dom. Emilii excludant masculos praetendentes ex substitutione succedere, quia in tali specie facti audacter possum asserere neminem contrarium consuluisse⁷⁰.

A riprova dell'utilità del trattato di Menochio sopra analizzato, tutto il ragionamento giuridico svolto da Deciani ruota intorno ad una serie di *coniecturae*, più o meno condivisibili ed affidabili, sulla cui unica base in effetti è possibile giungere ad una qualche conclusione, in presenza di una clausola che ammette letture divergenti ed ugualmente attendibili sul piano puramente linguistico:

Videndum ergo quae coniecturae possint adduci pro actoribus contra istas filias an sint legitimae et ita vehementes, ut contra verborum proprietatem et contra legis interpretationem et praesumptionem excludendae sint istae filiae, et sequendo ordinem Dominorum Consulentium⁷¹.

Ai fini della nostra analisi appare utile anche la lettura della fattispecie del cons. XXVIII, ancora nel vol. I, che configura un tipico fedecompresso di famiglia, come esplicitamente enunciato:

⁶⁹ *Responsorum... Tiberii Deciani...*, cit., cons. XII, pp. 246-252.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 247, in prin.

⁷¹ *Ibid.*, p. 249, n. 28.

Comes Guido de Pepulis anno 1505 decedens instituit suprascriptos novem filios masculos, et eos invicem substituit vulgariter, pupillariter et per fideicommissum. Si vero quandocunque dicti filii et haeredes vel aliquis ipsorum decederent sine filiis legitimis et naturalibus masculis, tunc et eo casu, alium et alios eius, et eorum fratres et eorum descendentes ex masculo, et per lineam masculinam superviventes descendantibus sine liberis masculis substituit vulgariter et per fideicommissum in stirpes et non in capita. Prohibens omnem alienationem in alium seu alios a sua consanguinitate extraneos, quia eius firma intentio est, quod bona sua remaneant in familia sua, suorumque haeredum et descendantium masculorum⁷².

La morte del padre e il passaggio della qualità di sostituto fedecommissario ai figli fa sorgere problemi facilmente intuibili, in merito alla possibilità per il figlio di subentrare *loco patris in fideicommissi*.

Infine, in questa sede merita un richiamo anche la monumentale raccolta di opinioni redatta dal cardinale Domenico Toschi (1535-1620), pubblicata a Roma tra il 1605 ed il 1608 e molte volte riedita, ricca di ben 8 grandi volumi recanti *conclusiones* ordinate alfabeticamente: si tratta delle *Practicae conclusiones iuris in omni foro frequentiores*. Nel vol. III troviamo, alla voce “*fideicommissum*”, una nutrita trattazione della materia, tendenzialmente esaustiva (si tratta delle conclusioni che vanno dal n. 225 al 289, per circa 45 pagine⁷³), che chiude così il cerchio della nostra rapida disamina: se con Menochio la dottrina di cattedra si rivolge alla prassi mediante la composizione di un trattato, anche se in verità scandito dalla enucleazione di concrete *quaestiones*, con Deciani osserviamo un professore che si cimenta nella soluzione di casi concreti nei suoi *consilia*, mentre con Toschi finalmente un giurista pratico (un magistrato di alto rango, non un professore, che fu uditore di Rota a Bologna e a Firenze nonché governatore di Bologna e poi di Roma) tira le fila della disciplina in materia sulla base delle opinioni dottrinali più ricevute nella pratica (giudiziaria) e quindi acquisibili con fiducia come migliori.

Tra i generi letterari messi a punto dai giuristi cinque-seicenteschi per le esigenze della prassi giudiziaria coeva quello forse più tipico e significativo è dato proprio dalle raccolte delle opinioni espresse dai dottori, ordinate di solito alfabeticamente e relative tendenzialmente ad ogni branca del sapere giuridico ed al chiarimento di tutti gli aspetti problematici o dubbi di ogni istituto: genere parallelo e complementare all’altro che propone invece rassegne più o meno ordinate e ragionate delle decisioni giurisprudenziali di grandi tribunali intervenute su punti controversi, oscuri o comunque in qualche modo degni di nota per le difficoltà interpretative che pongono ai pratici.

Il sistema giuridico tardomedievale, intrinsecamente pluriordinamentale e di matrice essenzialmente consuetudinaria, si caratterizza infatti per un’estrema complessità ed incertezza, generando una situazione (che sotto questo specifico profilo

⁷² *Ibid.*, cons. XXVIII, p. 455, in prin.: si tratta della prima parte della esposizione della complessa *facti species*, mentre il responso vero e proprio si legge alle pp. 456-461.

⁷³ Nell’edizione da noi consultata: EMINENTISSIMI DOMINICI TUSCHI, REGIENSIS EPISCOP. TIBURTINI, S.R.E. TIT. S. ONUPHRII PRESBITERI CARDINALIS, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum tomus tertius...* Editio quarta..., Lugduni 1661, pp. 445-490.

si perpetua senza apprezzabili cambiamenti ben addentro all'età moderna) di oggettiva difficoltà nel reperimento delle norme vigenti e nella corretta configurazione del loro contenuto; ciò costringe il giudice ad operare in condizioni di costante emergenza, per la carenza di norme, o almeno di norme chiare e certe, sulla cui base dirimere le controversie che vengono sottoposte alla sua cognizione. Naturalmente tutto ciò non conduce all'esito estremo e nefasto di una paralisi della giurisdizione, ovvero ad indurre il giudice a rifugiarsi nella soluzione estrema del *non liquet*, sventata dal ricorso ad una serie di correttivi e palliativi di varia natura ed efficacia, ma crea certamente condizioni di gravissimo disagio sotto molteplici aspetti. L'effetto più vistoso riguarda anzitutto la diffusa incertezza circa l'effettiva esistenza ovvero l'efficace tutelabilità in giudizio (che è poi la stessa cosa) dei diritti soggettivi dei consociati: la mancanza di norme inequivoche che regolino i mille casi offerti dalla prassi rende aleatorio il risultato dei processi, determinando un artificioso e patologico incremento della litigiosità ed inducendo nel lungo periodo un diffuso scetticismo nei confronti di un'amministrazione della giustizia incapace di giungere a risultati in qualche modo predeterminati e prevedibili sulla base di regole preesistenti, conosciute e condivise dalla comunità nel suo insieme. Conseguenza diretta e nefasta di tale stato di cose è la discrezionalità priva di freni e controlli che regna incontrastata nelle aule di giustizia ed alla quale si cerca di porre rimedio erigendo l'alto argine delle opinioni dottrinali entro cui contenere l'*arbitrium iudicis*, escerpate e raccolte a formare una compatta barriera che indirizzi le decisioni dei giudici e supplisca alla mancanza di una fonte normativa capace di intervenire in tempo reale nel delicato lavoro di manutenzione dell'ordinamento giuridico, colmando lacune, sanando difetti delle norme vigenti, prevedendo *ex novo* la disciplina per i casi inediti.

Tra gli esponenti di questo indirizzo ai quali ha arriso maggiore successo possiamo senz'altro annoverare Domenico Toschi, funzionario di alto rango nella Firenze granducale e nello Stato pontificio e principe della Chiesa⁷⁴, che all'inizio del nuovo secolo redige una compilazione di opinioni dottrinali pensata per sopperire ai bisogni della prassi, come risulta evidente già dal titolo, *Practicae conclusiones iuris*, dove l'accento cade appunto sull'approntamento di uno sterminato repertorio di soluzioni sui più disparati temi, del tutto alieno da speculazioni dottrinali ed attento invece alla concreta dimensione applicativa del diritto.

Addottorato a Pavia, avviato alla professione legale a Roma, uditore del cardinale legato a Bologna, dove diviene infine governatore, Toschi passa quindi a Firenze al servizio del Granduca, per tornare poi a Roma ed assumere ben presto la carica di governatore dell'urbe (nel 1595). Vescovo di Tivoli, viene creato cardinale e partecipa al conclave del 1603 con qualche seria possibilità di uscirne eletto pontefice; sfumata però questa occasione, negli ultimi anni della sua lunga vita si dedica soprattutto alla pubblicazione delle *Conclusiones*.

Questi scarni dati relativi alla sua vicenda personale e professionale forniscono elementi utili per comprendere meglio caratteri ed intenti dell'*opus* del Toschi: egli è un pratico, non un giurista di cattedra (non ha mai insegnato in uno *Studium*) e forte

⁷⁴ Si tratta di una figura sin qui ingiustamente trascurata dalla storiografia giuridica; fa eccezione M. ASCHERI, *Le «Practicae conclusiones» del Toschi: uno schedario della giurisprudenza consulente*, in *Giustizia, potere e corpo sociale*, a c. di A. DE BENEDECTIS, I. MATTOZZI, Bologna 1994, pp. 37-53.

della sua ampia esperienza e della chiara percezione della pressante esigenza di certezza che sale dal ceto forense si accinge ad un lavoro titanico di cernita delle opinioni più accreditate per semplificare ed agevolare il compito di quel vasto e variegato ceto di giudici, avvocati, ufficiali, amministratori che hanno bisogno di reperire testi che indichino loro con buona affidabilità ed in modo chiaro le regole da considerarsi in vigore per uscire dalle sabbie mobili delle lacune normative e raggiungere il solido terreno del diritto non controverso. In questa ottica, il fatto che le conclusioni di volta in volta suggerite dall'autore si fondino (soltanto) su autorevoli opinioni dottorali che – nella migliore delle ipotesi – raggiungono la qualità di *communes opiniones*, invece di poggiare su leggi scritte, non rappresenta un vero problema per i giudici, che vi si conformano di buon grado, rassicurati di poter per questa via rintuzzare le eventuali accuse di esercizio arbitrario del loro potere di decisione.

L'attitudine e l'ambizione del cardinal Toschi è quella di configurare con una certa sistematicità e completezza la disciplina del fedecommesso, in modo più organico e coerente di quanto emerge dalle *praesumptiones* del Menochio. Scorrendo le rubriche delle 65 *conclusiones* dedicate al tema, è agevole scorgere un tentativo di organizzare la materia intorno a dei nuclei tematici ben riconoscibili; anzitutto un timido accenno ad una categorizzazione dei tipi di fedecommesso: in base all'oggetto: universale e particolare (*concl.* 229-231, 234), reale e personale (*concl.* 235), con una attenta disamina dei beni che possono esservi ricompresi (*concl.* 236-237, 240-242, 258-259); inframezzando però riferimenti al tipo di atto nel quale il fedecommesso può prevedersi: non soltanto i tipici atti di ultima volontà, quali il testamento e i codicilli (*concl.* 226), ma anche atti *inter vivos*, come il contratto, pur se a determinate condizioni (*concl.* 243-244). L'attenzione si sposta poi sulla condizione che può apporsi (la più comune e significativa, come già visto, è quella espressa con la formula, dal significato peraltro tutt'altro che pacifico, «si sine liberis decesserit»: *concl.* 254-255), distinguendo tra fedecommesso puro e condizionale (*concl.* 246) e sui discendenti che possono essere ricompresi nel meccanismo della sostituzione fedecommissaria (*concl.* 247-253), giungendo quindi ad inquadrare il fedecommesso perpetuo, identificato *tout court* con il *fideicommissum familiae* (*concl.* 252). Altro grande nodo affrontato è quello del divieto di alienare i beni posto a carico dell'erede istituito (*concl.* 262-264), connesso a quello della forma assunta dalla clausola fedecommissaria e del contrasto potenziale (ma sovente attuale, per l'oggettiva imperizia palesata nella stesura del testamento, ovvero perché comunque giuridicamente esistente, a causa dell'applicazione di dottrine interpretative che in via congetturale assumono una data volontà presunta del *de cuius* come effettiva e conclusivamente provata, traendo da ciò le logiche conseguenze pratiche) tra *verba* e *voluntas* (*concl.* 261); in concreto, la proibizione di alienare viene assunta quale segno della previsione di un fedecommesso (*concl.* 262). Il fuoco della trattazione si sposta quindi sul fedecommissario, che se universale è qualificato come erede (*concl.* 265-266), e sui suoi poteri e doveri con riguardo ai beni ricompresi nell'asse ereditario (*concl.* 268-277), specificati con puntiglio (si discute in merito all'obbligo di dare cauzione e redigere un inventario; alla responsabilità per i danni causati, all'obbligo di restituire i frutti percepiti, etc.); non mancano, poi, accenni ai mezzi di prova della qualità di fedecommissario ed ai vari aspetti di tale condizione (*concl.* 278-281), al divieto di alienazione dei beni ed alle sue più significative eccezioni (*concl.* 283-284) e, infine, ai

diversi modi di estinzione (elenchiamo qui le rubriche finali, relative a quest'ultimo tema: *concl.* 285. *Fideicommissum extinguitur multis modis vivente testatore*; *concl.* 286. *Fideicommissum quando censeatur remissum, vel non*; *concl.* 287. *Fideicommissum cedi, vel donari non potest, et quando secus*; *concl.* 288. *Fideicommissum quando possit confiscari, vel non*; *concl.* 289. *Fideicommissum an praescribi possit, et quando incipiat praescriptio*).

Naturalmente, sarebbe interessante ed istruttivo poter incrociare i dati ricavati dalle diverse fonti qui usate, almeno a campione, per verificare la convergenza sotto il profilo dei contenuti delle indicazioni fornite, nonostante la diversità dei generi letterari coltivati. Ad es., confrontare la *conclusio* 284 del Toschi, secondo cui *Fideicommissum obligatur pro dote*⁷⁵ con la *praesumptio* 189 del Menochio (*Fideicommissi bona quando ex praesumpta testatoris mente alienari possint causa dotis constituendae*), che si estende per 22 fitte pagine e prevede ben 197 *puncta*⁷⁶, ad indicare la rilevanza pratica e la frequenza dell'ipotesi in cui il fedecommissario dovesse/potesse alienare beni del patrimonio per costituire la dote per una donna della famiglia, in presenza dunque di un *favor dotis* prevalente sull'interesse gentilizio a mantenere unito ed intatto il patrimonio familiare.

L'opera di Domenico Toschi, non meno delle altre qui richiamate, nasce dunque dalla conoscenza diretta delle difficoltà e dei bisogni della quotidiana vita giuridica, specialmente nel campo dell'amministrazione della giustizia, dove i giudici si trovano in prima linea nell'ingrato e delicatissimo compito di reperire (ovvero coniare *ex novo*, con tutte le incognite che ciò comporta) regole effettivamente applicabili, condannati nella loro qualità di titolari di una porzione di *iurisdictio* a render giustizia chiudendo la causa con una decisione che trovi formalmente il proprio fondamento nell'ordinamento giuridico vigente. Estraneo a riflessioni critiche che mettano in qualche misura in discussione il quadro di riferimento generale ricevuto dalla tradizione, Toschi non sa né ritiene utile distogliere l'attenzione dal piano della soluzione dei singoli problemi tangibilmente presenti nella pratica quotidiana per allargare i suoi interessi ed ottenere finalmente una visione d'insieme di quel rodato ma sempre meno efficiente meccanismo politico-giudiziario-amministrativo di cui egli stesso è stato per lunghi anni ingranaggio non secondario. Verosimilmente proprio per questo motivo, tuttavia, la sua routinaria impresa compilatoria vede decretato un enorme successo dalla prassi, potendo essere forse considerata in Italia la raccolta di opinioni per antonomasia del XVII secolo, in un'epoca che pure conosce una notevole fioritura di compilazioni similari. Per lo stesso motivo, cioè per l'assoluta mancanza di ogni velleità di originalità, le *Practicae conclusiones* fungono per lo storico da utilissimo banco di prova dello spazio effettivamente conquistato dalle opinioni comuni.

Tutte quelle caratteristiche che nel giudizio della storiografia appaiono limiti oggettivi dell'opera del cardinal Toschi e giustificano l'espressione di pesanti riserve sul suo valore intrinseco si tramutano dunque ai nostri fini in elementi preziosi d'informazione, utili per ricostruire forme e contenuti dei varii istituti giuridici contemplati nell'enciclopedica rassegna delle *conclusiones*; quest'opera risulta pertanto

⁷⁵ DOMINICI TUSCHI... *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, cit., *concl.* 284, pp. 485-487.

⁷⁶ JACOBI MENOCHII... *De praesumptionibus, conjecturis, signis et iudiciis commentaria...*, cit., lib. IV, *praes.* 189, pp. 559-580 (alle pp. 556-559 il *summarium*).

particolarmente affidabile ed esauriente anche nella ricostruzione, ad inizio Seicento, della fisionomia dei fedecommissi, offrendo con probità le risultanze di uno spoglio sistematico ed esperto della congerie di *consilia* dottorali resi nei secoli precedenti sui punti salienti della disciplina delle sostituzioni fedecommissarie.

Certamente, il quadro che si ricava da queste fonti è popolato più di fitte ombre che di luci; anche sul fedecommissario si possono fondatamente accogliere, pressoché parola per parola, le lucide osservazioni critiche svolte ormai un quarto di secolo fa da Andrea Padovani sulla contigua materia delle sostituzioni:

I grandi dibattiti sulla definizione delle sostituzioni, sulla loro sostanzialità, sui principi generali di diritto che reggevano di volta in volta le diverse soluzioni, scompaiono quasi del tutto, lasciando il campo ad una serie fittissima di «coniecturae» dalle quali il consulente può attendersi una guida affidabile per la sua attività. ...Persa la visione totale del problema giuridico, l'indagine si frantuma in una quantità inverosimile di soluzioni tratte soprattutto dalla precedente letteratura consiliare... il giurista silimita ora a registrare, non più a comprendere sotto principi comuni. ... A metà Seicento nessun inquadramento sistematico è più in grado di organizzare stabilmente una materia così fluida nella sua controvertibilità⁷⁷.

Ormai, i tempi sono maturi perché uno spirito indipendente e critico come Giovan Battista De Luca proclami a gran voce, come si legge tanto nel *Theatrum veritatis et iustitiae* quanto nel *Dottor volgare*, che tutta la materia si riduce in fondo ad una accorta indagine della volontà del testatore, a prescindere dai formalismi verbali, e che insistere nel discutere su tali temi, già tante volte affrontati e sviscerati dai giureconsulti, non ha più alcuna utilità ed alcun senso, potendosi a ragione affermare che si tratta di «una materia, la quale viene stimata la più astrusa e la più intricata che sia in tutta la legge, sì che viene chiamata la metafisica de' leggesti»⁷⁸, mentre, come sostenuto con sano buon senso dal Venosino anche per molti altri casi, «il giudice di questa materia ha bisogno più di giudizio che di dottrina...»⁷⁹.

⁷⁷ A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano 1983, pp. 462-464.

⁷⁸ GIOVAN BATTISTA DE LUCA, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*, Roma 1673, lib. X, *De' fidecommissi, sostituzioni, primogeniture, e maioraschi*, c. II, p. 23, n. 2.

⁷⁹ *Ibid.*, c. XXXV, p. 291, n. 2.